Euroconference Editoria

BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Guida pratica alla redazione del bilancio e alla gestione di adempimenti e verifiche di sindaci e revisori

Contabilità e bilancio

Rappresentazione in bilancio dei costi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

di Fabio Landuzzi 2

Gli incarichi di consulenza da parte di società partecipate da enti locali

di Massimo Venturato 10

Perdita di beni strumentali e relativi rimborsi assicurativi: competenza contabile e imputazione fiscale

di Bonuzzi Alessandro 18

L'approccio per componenti: qualche considerazione sulla rilevanza fiscale della rappresentazione contabile

di Laura Fava 27

Vigilanza e revisione

Il *Position Paper* di Assirevi sull'indipendenza del revisore a 10 anni dall'introduzione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010

di Marco Bozzola 35

Principi di attestazione dei piani di risanamento tra indipendenza e veridicità dei dati aziendali

di Massimo Conigliaro 41

Società

La revoca anticipata, senza giusta causa, dell'amministratore di una Spa

di Alessandro Biasioli 50

La società semplice come *holding* di famiglia

di Luigi Scappini 61

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

Rappresentazione in bilancio dei costi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

di Fabio Landuzzi – dottore commercialista e revisore legale

La gestione di una fase congiunturale negativa dell'impresa, in presenza di una significativa contrazione dei volumi, può indurre il management aziendale ad assumere decisioni tali da incidere in modo molto significativo sulla struttura e sulla organizzazione dell'impresa. Possono essere pianificati interventi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, i quali possono talora limitarsi ad alcune specifiche aree o funzioni aziendali – come nel caso, ad esempio, di una riorganizzazione della rete commerciale o della supply chain – oppure possono riguardare un'intera linea di business, o infine l'intero modello di business della società. Azioni di questa natura implicano il sostenimento di costi eccezionali e sovente molto ingenti, e pongono perciò il redattore del bilancio nella condizione di dover attentamente analizzare la loro corretta rappresentazione nel bilancio d'esercizio, sia riguardo alla classificazione degli oneri, alla competenza economica e infine anche in merito alla adeguata informativa da rendere nella Nota integrativa.

Il Principio contabile Oic 31: i fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

Il Principio contabile Oic 31[1], fra gli esempi di "Fondi per oneri" che vengono riportati in calce al documento stesso, ai § dal 61 al 65, tratta specificamente dei fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.

La circostanza a cui l'esemplificazione rappresentata nel Principio contabile fa riferimento è quella della società che, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, assume decisioni che comportano, tra l'altro, una riduzione del personale dipendente e/o assimilato. Nello specifico, il Principio contabile si riferisce a prepensionamenti e forme di incentivazione all'esodo, o ad altre soluzioni in grado di accompagnare economicamente la fuoriuscita del personale ritenuto in esubero rispetto al modello organizzativo a cui il *management* intende approdare per superare la contingente fase di difficoltà dell'impresa.

[1] Intitolato *"Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto"*.

La ristrutturazione, come esemplifica lo stesso Oic 31, può passare attraverso la cessazione di alcune linee di *business*, la chiusura o la delocalizzazione di alcune unità produttive, e altre simili azioni.

In queste circostanze, oltre ai costi connessi alla fuoriuscita incentivata del personale dipendente e/o alla cessazione anticipata di altre forme di contratti di lavoro in essere, è frequente che l'impresa debba incorrere in altre tipologie di spese riferite a prestazioni comunque afferenti all'approntamento e alla realizzazione del piano straordinario di ristrutturazione aziendale. Viene fatto l'esempio delle spese per la rimozione o demolizione di impianti non più utilizzati, delle spese per l'asporto di materiali, delle spese per la bonifica del sito, delle spese per il riadattamento dei locali destinati ad altre funzioni; in questo elenco posso trovare spazio anche gli eventuali canoni di locazione riferiti a contratti la cui risoluzione anticipata comporta comunque la corresponsione di somme per un periodo che eccede quello di effettivo impiego dei locali.

Come puntualizza l'Oic 31, si tratta di spese che non sono correlabili a prestazioni future, le quali hanno una comune caratteristica: quella di essere volte a rimuovere una situazione preesistente ritenuta dalla direzione aziendale foriera di inefficienze non sostenibili.

Per quanto concerne l'individuazione del momento in cui tali spese devono essere rilevate nel bilancio d'esercizio, il Principio contabile precisa che gli oneri in questione sono di competenza dell'esercizio in cui la direzione della società decide formalmente di porre in essere il piano di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. È al verificarsi di questa circostanza, quindi, che i costi in oggetto devono poter essere stimati con adeguata attendibilità, così che essi confluiscono nella rilevazione di un accantonamento a un apposito fondo del passivo dello Stato patrimoniale.

Pertanto, ai sensi di quanto indicato dall'Oic 31, il fondo per ristrutturazioni aziendali va iscritto quando l'organo amministrativo della società giunge ad approvare il piano di ristrutturazione; in questo istante, occorre che siano identificabili in particolare:

– l'attività aziendale, o la sua parte, che è interessata dall'intervento di ristrutturazione;

– le principali unità operative che sono coinvolte dall'intervento;

– la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti e in generale degli addetti, che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;

– il costo complessivo da sostenere quando il piano sarà attuato;

– il momento in cui gli aspetti principali del piano saranno comunicati agli interessati.

Al ricorrere di tali circostanze, la società, come detto, provvederà alla rilevazione del fondo per ristrutturazione aziendale nel passivo dello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

Il Principio contabile Oic 12: l'accantonamento al fondo per ristrutturazioni aziendali

Nel precedente paragrafo, avendo riguardo al Principio contabile Oic 31, si è trattato del riflesso patrimoniale della rilevazione nel bilancio d'esercizio della passività potenziale rappresentata dal fondo per ristrutturazioni aziendali. Vediamo ora di affrontare l'aspetto economico, ossia la corretta classificazione nelle voci del Conto economico delle spese stimate che sono dirette ad alimentare la formazione del predetto fondo del passivo nell'esercizio di competenza economica, come sopra identificato.

A questo riguardo, è utile richiamare il Principio contabile Oic 12[2] il quale, nell'appendice intitolata "*Motivazioni alla base delle decisioni assunte*" laddove viene compiuto un confronto in parallelo fra il testo previgente dello stesso Principio contabile Oic 12 e il testo in vigore in quanto approvato dopo la riforma degli schemi del bilancio di cui al D.Lgs. 139/2015, riporta espressamente che, con riguardo agli "*oneri di ristrutturazioni aziendali*" - che nella versione *ante* riforma del Principio contabile erano classificati nella voce degli "oneri straordinari" -, deve ora darsi atto che si:

> *"può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio".*

Lo stesso dicasi anche con riguardo agli oneri legati a controversie e pendenze che fossero riferite a ristrutturazioni e riconversioni aziendali[3].

Il rinvio al "*redattore del bilancio*" non può che interpretarsi nel senso che, in mancanza di una voce unica del Conto economico in grado di raggruppare oneri che, come abbiamo visto, hanno una natura differente ma che sono accumunati dalla loro "causa" e quindi dall'evento che li ha determinati, non potrà che farsi riferimento ai criteri di classificazione discendenti dalla applicazione ordinaria dei Principi contabili. Questa indicazione corrisponde infatti a quanto si legge nello stesso Oic 31, laddove si afferma che "*l'accantonamento degli oneri relativi deve seguire il criterio di classificazione "per natura" dei costi*".

Pertanto, a titolo esemplificativo:

– i costi per le incentivazioni all'esodo del personale dipendente e per le altre forme similari di contratti di lavoro, sono classificati alla voce B.9.e) – Altri costi - del Conto economico[4];

[2] Intitolato *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*.
[3] Punto 13) della Tabella di raffronto sira a pag. 60 del Principio contabile Oic 12.
[4] Oic 12, § 71.

– i costi per le prestazioni di assistenza legale, per i servizi resi da consulenti e *advisors* finanziari, e in generale per tutti i servizi professionali di supporto e di assistenza tecnica nell'approntamento e nell'esecuzione del piano, sono classificati alla voce B.7 – Per servizi – del Conto economico;
– le perdite di valore di immobilizzazioni materiali e/o immateriali conseguenti al venir meno del loro impiego nella gestione ordinaria dell'impresa, sono classificati alla voce B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - del Conto economico.

L'informativa da rendere nella Nota integrativa con riguardo agli "oneri eccezionali" di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 13), cod. civ.

Come noto, la modifica degli schemi di bilancio approvata con la riforma di cui al D.Lgs. 139/2015 ha, fra l'altro, soppresso la sezione del Conto economico che era deputata ad accogliere i proventi e gli oneri "straordinari"[5].

Dal punto di vista della espressività e immediata intellegibilità delle grandezze del Conto economico e della rappresentatività dei suoi risultati intermedi – in modo particolare, del reddito operativo espresso, seppure in maniera grezza, dalla differenza fra il valore della produzione e il costo della produzione (voci A e B del Conto economico) – questa soluzione ha certamente prodotto un peggioramento. Infatti, con l'attuale schema di Conto economico, si verifica un accorpamento nelle voci di bilancio dei riflessi economici di operazioni che sono non ricorrenti, eccezionali e talora del tutto straordinarie nella vita dell'impresa.

A tale perdita di intellegibilità dello schema quantitativo del Conto economico intende perciò sopperire, quantomeno in parte, il supplemento di informativa richiesto al n. 13), articolo 2427, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il redattore del bilancio è chiamato a indicare nella Nota integrativa "*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*".

L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare, attraverso la lettura combinata del Conto economico e della Nota integrativa, il risultato conseguito dalla società al netto degli effetti prodotti da elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo. E fra questi eventi, come confermato dallo stesso Oic 12, rientra anche il caso delle ristrutturazioni aziendali.

Come esplicitato dall'Oic 12, la disposizione di cui al n. 13), articolo 2427, cod. civ., non rappresenta un mero recupero nella Nota integrativa di quegli elementi di costo (e anche di ricavo) che prima della

[5] Si veda per un commento, il Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dottori commercialisti, "*La fiscalità delle imprese OIC Adopter*", agosto 2017, § 9

riforma del D.Lgs. 139/2015 confluivano nella sezione del Conto economico dedicata agli oneri e proventi straordinari. Secondo l'Oic 12 questa informativa deve essere infatti inquadrata nell'ambito di quella particolare funzione informativa della Nota che è volta a favorire al lettore del bilancio una adeguata valutazione dell'andamento dell'impresa.

In altri termini, la prospettiva nella quale secondo l'Oic 12 deve essere interpretata l'informativa da rendere ai sensi del n. 13), articolo 2427, cod. civ., è quella di consentire all'utilizzatore del bilancio di poter:

> *"depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi".*

È chiaro che in questa prospettiva tutti gli oneri connessi alla ristrutturazione aziendale, anche se diversamente classificati fra le varie voci del Conto economico secondo la loro "natura", potranno trovare nella Nota integrativa una sintesi e una rappresentazione unitaria esplicita; si tratta, infatti, di oneri senza dubbio "*non ripetibili nel tempo*" la cui separata indicazione consentirà al lettore del bilancio di individuare una sorta di "risultato normalizzato" del periodo, ovvero un risultato depurato degli oneri che la direzione della società ha stimato essere necessari per la realizzazione della ristrutturazione aziendale.

A corredo dell'anzidetta doverosa informativa da rendere nella Nota integrativa, può essere utile in queste circostanze anche proporre nella Relazione sulla gestione, nella sezione dedicata ai commenti sui risultati della gestione e alla rappresentazione dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, un Conto economico riclassificato in chiave gestionale nel quale i costi (e i proventi) "*eccezionali*" o "*non ricorrenti*" vengono estrapolati e collocati in una voce distinta collocata al di sotto del risultato operativo. In tal modo, dandone naturalmente un'adeguata e circostanziata spiegazione, nella Relazione sulla gestione si avrebbe il vantaggio di proporre:

– un Conto economico in grado di esprimere dei risultati intermedi più rappresentativi del reale andamento della gestione, in quanto non incisi degli effetti determinati dalla eccezionalità degli oneri di ristrutturazione che sono rilevati nel Conto economico del periodo;

– una maggiore omogeneità con i dati riferiti all'esercizio precedente, con beneficio per l'effettiva comparabilità dei valori stessi e quindi anche della significatività degli scostamenti prodottisi;

– un'effettiva rappresentatività degli indici di bilancio riportati nella stessa Relazione sulla gestione, sia in termini assoluti sia relativi, ossia anche ove raffrontati con quelli di uno o più esercizi precedenti della stessa società, o con indici riferiti al settore di appartenenza.

Gli oneri di ristrutturazione aziendale sono capitalizzabili?

Non è raro che quando si affronta nel concreto un caso di ristrutturazione aziendale si incontri con la direzione aziendale il tema riassumibile nel seguente interrogativo: poiché queste spese sono, o saranno, sostenute per migliorare l'efficienza dell'impresa e per consentirle nel futuro di ritornare a produrre profitti, le stesse possono essere capitalizzate in quanto foriere di generare utilità futura?

Il Principio contabile Oic 24 fornisce al riguardo una risposta assai limitativa.

Il § 45 afferma che:

> *"i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori a esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione enunciati al § 40".*

Il richiamato § 40 dell'Oic 24 afferma infatti che gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se:

– è dimostrata la loro utilità futura;

– esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

– è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità la quale deve essere valutata dando prevalenza al principio della prudenza.

Possono costituire "*Costi di impianto e ampliamento*" capitalizzabili quelle spese che l'impresa sostiene per l'addestramento e la qualificazione del personale e dei lavoratori assimilati, ma soltanto quando tali spese sono assimilabili ai costi di *start-up*, e sono sostenuti in relazione a una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività (§ 44, Oic 24).

Allo stesso modo, le spese sostenute in relazione a un processo di riconversione o di ristrutturazione industriale o commerciale sono sì capitalizzabili, ma purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e sia tale da comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva e/o commerciale dell'impesa. Ad esempio: laddove si tratti di cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi, di cambiamenti della struttura distributiva e altri simili.

Si deve comunque trattare di ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali risultanti da un piano approvato dagli amministratori della società, da cui risulti la capacità prospettica della stessa di generare flussi di reddito futuri sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

A questo proposito, può essere utile rammentare un caso che, seppure datato, resta di attualità circa l'evidente preferenza verso la non capitalizzazione delle spese in oggetto. Il caso è riferito alle spese che una società sosteneva per effettuare una modifica dell'assetto organizzativo commerciale della stessa, che si poteva realizzare mediante la sostituzione di una rete di agenti con un sistema capillare di distributori (o viceversa).

Il tema della corretta natura – pluriennale o di periodo – degli oneri connessi a questo tipo di riorganizzazione ha formato oggetto di una comunicazione Consob[6] in cui è stato ritenuto che in tale circostanza non sussiste una correlazione sufficiente fra il costo sostenuto per la risoluzione di contratti di agenzia (o di distribuzione) e l'atteso incremento degli utili che consegue all'utilizzo di una rete commerciale rinnovata e più efficiente, tale da consentire che detto onere possa essere iscritto fra le Immobilizzazioni immateriali dell'attivo patrimoniale dell'impresa.

Gli oneri sostenuti a questo titolo sono infatti visti come volti a rimuovere delle diseconomie e delle inefficienze dell'organizzazione aziendale esistente, così che l'atteso incremento della produttività aziendale che dovrebbe derivare dal nuovo assetto della rete commerciale non si pone, rispetto al sostenimento del costo, in una relazione di causa – effetto che sia tale da giustificare la sua capitalizzazione.

Secondo Consob, benché gli oneri sostenuti in questa circostanza abbiano senza dubbio una loro connotazione prodromica rispetto all'atteso miglioramento dei risultati aziendali, essi sono però direttamente caratterizzati dall'effetto di voler rimediare a una "diseconomia pregressa", piuttosto che al conseguimento di un'utilità suscettibile di manifestarsi negli esercizi successivi; pertanto, tali costi non possono a giudizio di Consob essere iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale fra i *"Costi di impianto e ampliamento"*, diversamente da quanto potrebbe essere fatto per gli oneri che sono invece direttamente sostenuti per la creazione e l'organizzazione della nuova rete di vendita.

Se si ammettesse la capitalizzazione dei costi sostenuti per cessare dei rapporti giudicati non più efficienti, si avrebbe l'effetto di consentire che i risultati dei futuri esercizi venissero incisi negativamente dall'ammortamento di un costo sostenuto in realtà per rimediare a inefficienze provenienti del passato; per questa ragione, e per evitare il differimento temporale di un onere sostenuto per la rimozione di inefficienze pregresse, poiché manca l'intrinseca "utilità pluriennale", a giudizio di Consob tali oneri non possono essere capitalizzati e iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale dell'impresa.

[6] Comunicazione n. DAC/99008429 del 8 febbraio 1999.

La posizione di Consob ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione[7] la quale ha osservato che l'"utilità pluriennale" di una spesa, che è il presupposto della sua capitalizzazione, "*non si identifica con il mero vantaggio derivante da un'operazione positiva*", bensì si deve configurare come un ricavo che si pone "*in immediata correlazione con il costo*" e che a esso è "*direttamente riferibile*".

La circostanza che pagando delle somme di denaro a titolo di indennità l'impresa si libera dei vincoli che le impedirebbero la realizzazione di una più efficace struttura di vendita, e che il sostenimento di tali oneri si ponga nella prospettiva di una gestione più remunerativa, non sono elementi sufficienti a consentire l'iscrizione delle spese fra i *"Costi di impianto e ampliamento"*.

Anche per la Suprema Corte, i costi sostenuti per l'anticipato scioglimento di un contratto rappresentano solamente la "premessa" dell'ampliamento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione esistente; tale ampliamento potrà giustificare la capitalizzazione solo per i costi che saranno sostenuti per creare l'utilità futura, ossia quei costi che verranno sostenuti dall'impresa per l'organizzazione e la realizzazione della nuova struttura di vendita.

L'analisi compiuta dalla Cassazione conduce quindi a rilevare una dicotomia fra i costi che sono "*premessa e condizione*" per la realizzazione dell'ampliamento dell'impresa, e quelli che invece sono contraddistinti da un rapporto di causa – effetto con la realizzazione dell'ampliamento qualitativo o quantitativo dell'attività aziendale.

Gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti esistenti – come, ad esempio, le indennità corrisposte ad agenti o distributori cessati, o a imprese alle quali sono stati modificati i termini territoriali o di esclusiva del rapporto – appartengono al primo genere, con la conseguenza che per essi non si intravvede quella relazione causale imprescindibile che potrebbe aprire, pur con la doverosa prudenza, alla capitalizzazione.

Infine, va osservato che anche un recente arresto della Cassazione[8] ha confermato che neppure le spese sostenute per il personale dipendente nella fase di avvio sul mercato di una nuova attività sono capitalizzabili, in particolare quando consta l'assenza di un adeguato riscontro e di una opportuna giustificazione nella Nota integrativa del bilancio, e infine quando si è in mancanza di una effettiva attesa loro utilità pluriennale.

[7] Cassazione n. 17210/2004.
[8] Cassazione, sentenza n. 33648/2019.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

Gli incarichi di consulenza da parte di società partecipate da enti locali

di Massimo Venturato – componente dell'Osservatorio sulla finanza locale e contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno

La gestione di incarichi di consulenza e professionali da parte di società partecipate da enti locali sempre di più è fonte di complessità per il rispetto di una normativa non facile con risvolti di rilievo anche sul sistema di controllo interno e sulle responsabilità di governance.

Uno dei problemi che assillano spesso gli amministratori di società soggette al controllo da parte di enti locali è quello di rispettare la normativa nell'affidamento degli incarichi a soggetti esterni per attività di tutela legale, consulenza, ricerca e sviluppo ovvero per attività coordinate nel tempo per la gestione delle società stesse. Innanzitutto, va fatta una distinzione se si è in presenza di una società a partecipazione pubblica strumentale soggetta a controllo oppure *in house* soggetta a controllo analogo. L'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2016 definisce come *"controllo"* la situazione descritta nell'articolo 2359, cod. civ., precisando che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; alla successiva lettera c) il Legislatore, quindi, descrive come *"controllo analogo"* la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo - continua la norma - può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante; infine, la lettera d) aggiunge anche la definizione di *"controllo analogo congiunto"*, ovvero la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, precisando che la suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

In forza della definizione di controllo sopra ricordata, la successiva lettera m), del medesimo articolo 2, Tusp afferma che la *"società a controllo pubblico"* è la società in cui una o più P.A. esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), ovvero ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., mentre la lettera n)

definisce le *"società a partecipazione pubblica"*, come quelle a controllo pubblico, e quelle partecipate direttamente da P.A. o da società a controllo pubblico. Si distingue dalle 2 precedenti, la *"società in house"* (articolo 2, comma 1, lettera o), Tusp) definita come quella sulla quali un'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3. Le società strumentali sono quelle, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle P.A. regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza e che non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.

Gli incarichi nelle società "*in house*"

Nel caso di società *in house* non vi sono dubbi che il comportamento da adottare per l'affidamento di incarichi sia quello previsto per gli enti locali soci di cui all'articolo 7, D.Lgs. 165/2001 nell'attuale formulazione (vigente dal 22 giugno 2017) che costituisce la norma fondamentale in tema di affidamento di incarichi professionali esterni e definisce i principi non derogabili da disposizioni regolamentari. Il citato articolo, ai commi 5-*bis* e ss., prevede che:

> *"5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
> *a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, D.L. 168/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2004, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente Decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6."

Gli incarichi nelle società a controllo pubblico

Per le società a controllo pubblico (non *in house*) è interessante l'analisi delle 2 tesi a confronto illustrate dal magistrato della Corte dei Conti Tiziano Tessaro e dall'avv.to Margherita Bertin[9].

Nella prima, enunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna in un suo pronunciamento, si fa riferimento al fatto che le società controllate prima di procedere all'affidamento

[9] M. Bertin "*Le società pubbliche*", Napoli, 2020.

di un incarico, dovrebbero verificare l'impossibilità di utilizzare risorse interne, il rispetto delle esigenze di funzionalità dell'incarico, la proporzionalità del compenso riconosciuto, nonché il rispetto del *"si colloca a monte di tutta la procedura di affidamento di un incarico esterno"*. Ancora:

> *"è necessario innanzitutto accertare che all'interno della società non vi siano dipendenti in possesso delle professionalità richieste, oppure, in presenza di tali professionalità, occorre appurare che, anche in ragione del proprio carico di lavoro, i dipendenti non possano essere adibiti allo svolgimento dell'incarico"*.

La società controllata deve poi effettuare:

> *"una valutazione preventiva sull'effettiva utilità dell'incarico professionale esterno che si intende affidare; in caso contrario, dal ricorso allo stesso conseguirebbe uno spreco di risorse"*.

Ulteriormente, la società pubblica, nel conferimento dell'incarico esterno, deve rispettare il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'oggetto dell'incarico e alla professionalità richiesta: la Sezione bolognese rammenta che:

> *"Il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'oggetto dell'incarico e alla professionalità richiesta, non è stato definito dal Legislatore, ma è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza contabile (formatasi in riferimento alle Pubbliche Amministrazioni), oltre a derivare da un'elementare esigenza di tutela delle pubbliche risorse"*.

Con riguardo all'ulteriore principio ritenuto applicabile al conferimento di incarichi da parte delle società pubbliche, ovvero il principio di imparzialità, la sua attuazione necessita del:

> *"ricorso a una procedura comparativa, finalizzata a selezionare il migliore tra gli aspiranti all'incarico. La correttezza della procedura implica, inoltre, che siano predeterminati i criteri sulla base dei quali saranno valutati i partecipanti. Detti criteri non devono, tuttavia, essere troppo specifici, tanto da escludere a priori, irragionevolmente, la possibilità di aggiudicazione ad alcuni partecipanti; in caso contrario si realizzerebbe, nel procedimento di affidamento di un incarico professionale esterno, il fenomeno noto nel campo dei contratti pubblici come «bandi-fotografia»"*.

Da ultimo, sotto il versante del controllo, si afferma che la verifica in ordine al rispetto dei requisiti di legittimità del conferimento degli incarichi da parte delle società controllate spetti a una pluralità di soggetti, ognuno secondo le proprie competenze: innanzitutto gli organi di controllo interno delle partecipate, quindi le strutture del socio pubblico deputate a esercitare i controlli su dette società e infine l'organo di revisione dell'ente locale controllante.

Con la seconda tesi, si sostiene che l'ente socio debba intervenire, con proprie direttive, al fine di sollecitare, o imporre, non solo l'adozione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione da parte delle proprie società partecipate, ma anche di replicare, mediante autoregolamentazione, la disciplina in materia di presupposti prevista dall'articolo 7, comma 6, Tupi, nonché, infine, prescrivere limiti di costo similari a quelli che l'ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica. Per addivenire a tale risultato, si predica pertanto l'applicabilità delle regole civilistiche afferenti ai rapporti fra assemblea (socio/ente locale) e amministratori (nominati dal socio/ente locale), ma anche delle disposizioni in materia di controlli interni dettate tanto dagli articoli 147 e ss., Tuel quanto dal citato Tusp, in particolare agli articoli 6 e 19, commi 5, 6, e 7. L'articolo 2364, cod. civ. attribuisce alla competenza dell'assemblea ordinaria, oltre alla nomina e alla revoca degli amministratori (i quali sono obbligati a seguire le direttive del socio), le autorizzazioni *"eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori"*: in forza di questa norma, pertanto, apparirebbe possibile, secondo questa ricostruzione:

> *"previa eventuale modifica statutaria, che il socio pubblico possa richiedere, in sede assembleare, mediante approvazione di un atto regolamentare generale ovvero ogni volta che si presenti l'occasione, che l'atto di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza da parte degli amministratori (o dei dirigenti) si conformi ai presupposti e requisiti già richiesti per le P.A. socie dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001 (ovvero, quantomeno, ai principi da essi desumibili)"*.

Secondo questa tesi, insomma, l'ente locale in ogni caso deve effettuare un monitoraggio periodico, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive. Si tratta, fra l'altro, di obblighi presidiati da una specifica forma di responsabilità amministrativa sanzionatoria, posto che l'articolo 148, Tuel, come novellato dal D.L. 174/2012, prevede che, in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativa (nella ricorrenza dei relativi presupposti), le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possano irrogare agli amministratori responsabili la condanna a una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda.

L'orientamento prevalente

L'articolo 12, Tusp, rubricato *"Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate"* enuncia la regola secondo cui

> *"1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house". È devoluta alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".*

L'idea, fondata sulla previsione dell'articolo 19, secondo cui *"l'ente locale socio debba intervenire, con proprie direttive, nei confronti degli organi sociali, al fine di sollecitare, o imporre, non solo l'adozione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione da parte delle proprie società partecipate, ma anche di replicare, mediante autoregolamentazione, la disciplina in materia di presupposti prevista dall'articolo 7, comma 6, Tupi, nonché, infine, prescrivere limiti di costo similari a quelli che l'ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica"* astrattamente riferita a tutte le ipotesi societarie in cui è parte l'ente locale, appare concretamente praticabile unicamente nei casi circoscritti in cui, cioè, la violazione delle regole anzidette trovi una diretta conseguenza ordinamentale. E questo può avvenire solamente nel caso di società *"in house"*, in cui il danno eventualmente arrecato al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, giustifica l'attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.

Pertanto, la norma di riferimento da cui partire per trovare la regola in base alla quale stabilire se e come le società pubbliche possano conferire incarichi esterni, non è tanto l'articolo 19, D.Lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica), quanto l'articolo 12 del medesimo Testo unico. La previsione normativa del Tuel sembra saldarsi quindi con il disposto dell'articolo 19, Tusp e con il suggerimento, a esso aderente, di emanare:

> *"proprie direttive, nei confronti degli organi sociali, al fine di sollecitare, o imporre, non solo l'adozione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione da parte delle proprie società partecipate, ma anche di replicare, mediante autoregolamentazione, la disciplina in materia di presupposti prevista dall'articolo 7, comma 6, Tupi, nonché, infine, prescrivere limiti di costo similari a quelli che l'ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica".*

Sul punto appare condivisibile la conclusione secondo cui la mancata emanazione delle anzidette direttive *ex* articolo 147-*quater*, Tuel e articolo 19, Tusp, può fondare una specifica responsabilità in

capo agli amministratori dell'ente locale. L'espressa previsione contenuta nel novellato articolo 148, comma 4, Tuel - con il dichiarato intento di saldare i momenti di verifica interna con quelli esterni, finalizzati tutti principalmente alla tutela degli equilibri di bilancio e, in particolare, alla verifica annuale sugli equilibri, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema adottato - prevede una specifica sanzione irrogata dalla Sezione giurisdizionale per il mancato funzionamento (verificato, tuttavia, dalla Sezione di controllo della Corte) dei controlli interni. Sul piano processuale è previsto che la Sezione di controllo, qualora accerti la mancanza o l'inadeguatezza della relazione sui controlli interni, è tenuta, ai sensi dell'articolo 133 del Codice giustizia contabile, a segnalare l'inadempimento alla procura regionale perché questa possa promuovere il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria presso il giudice monocratico previamente designato dal presidente della Sezione giurisdizionale. Si tratta quindi di un controllo che conduce a esiti sanzionatori che si concretizzano in una fattispecie tipizzata di responsabilità erariale accompagnata dalla previsione di una specifica conseguenza in capo ai soggetti che hanno violato il precetto in esame.

La sintesi finale

Il comportamento degli amministratori di società *in house* nell'affidare incarichi esterni per consulenze o collaborazioni continuative deve essere analogo a quello che devono adottare gli enti locali. Il mancato rispetto di tali norme comporta un illecito amministrativo perseguibile dalla Procura della Corte dei Conti in capo agli amministratori stessi di dette società qualora si configuri un danno erariale dovuto allo spreco di risorse pubbliche. Il mancato controllo analogo da parte dell'ente socio comporta responsabilità in capo agli amministratori e ai funzionari che lo dovevano porre in essere, che si aggiungono alle responsabilità per i mancati controlli interni, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 148, comma 4, Tuel.

Per le società a controllo pubblico non *in house*, il mancato rispetto delle direttive deliberate dall'ente socio da parte degli amministratori della società sulle modalità da seguire per l'affidamento degli incarichi, comporta l'obbligo in capo agli amministratori dell'ente di porre in essere un'azione di responsabilità nei loro confronti con richiesta di risarcimento danni e revoca del mandato per giusta causa. Anche in caso di mancati controlli interni da parte dei soggetti incaricati dall'ente e per la mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 147-*quater*, Tuel, sorge una responsabilità diretta in capo agli stessi soggetti anche solo in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, indipendentemente dal fatto che si rilevi un danno erariale, con conseguente applicazione, in base all'articolo 148, Tuel, della sanzione pecuniaria da un minimo di 5

fino a un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda loro spettante. Non è possibile, invece, l'intervento diretto della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori di dette società, per difetto di giurisdizione.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

Perdita di beni strumentali e relativi rimborsi assicurativi: competenza contabile e imputazione fiscale

di Bonuzzi Alessandro – dottore commercialista e revisore legale

La perdita o il danneggiamento rilevante[10] di beni strumentali in conseguenza di cause non imputabili alla volontà dell'imprenditore rappresenta, purtroppo, un tema di costante attualità per le imprese italiane. Possono causare la perdita di un cespite, ad esempio, un furto, un incendio o un'alluvione. Per quanto attiene la pratica professionale, la radicale eliminazione fisica di un bene patrimoniale può generare un componente negativo, ma anche un componente positivo, consistente nell'eventuale indennizzo assicurativo, il cui trattamento contabile e fiscale determina sovente l'insorgere di molteplici problematiche. Scopo del presente intervento è chiarire i principali aspetti civilistico-contabili e impositivi connessi all'individuazione del corretto periodo di competenza cui imputare dette componenti.

Competenza contabile della perdita di beni strumentali e del relativo indennizzo assicurativo

Dal punto di vista contabile, il principio della competenza è regolato dall'articolo 2423-*bis*, comma 1, numero 3), cod. civ. e dall'Oic 11 rubricato "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*".

In particolare, il Principio contabile 11 stabilisce che:

> *"L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ. prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al Conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio. In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli Principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel Conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Ad esempio, ai sensi dell'Oic 15 "Crediti" i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:*

[10] Al fine di circoscrivere l'analisi si precisa che con l'accezione di danneggiamento rilevante si vuole intendere la perdita, ancorché parziale, del bene d'impresa e non, invece, un danno riparabile con un semplice intervento di manutenzione ordinaria. In tal senso, il relativo concetto deve ritenersi equiparato a quello di perdita.

> *- il processo produttivo dei beni è stato completato; e*
> *- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici".*

Dunque, in linea generale, i ricavi devono essere riconosciuti quando si perfeziona la consegna o la spedizione del bene sottesa all'operazione di vendita; in deroga, per i beni immobili, il passaggio sostanziale del titolo di proprietà si realizza con la stipula dell'atto di trasferimento.

Invece:

> *"i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata".*

Con riferimento ai componenti negativi, l'Oic 11 precisa che i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza che risponde alle esigenze di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi; in pratica, in questo modo, i costi "seguono" i ricavi nel senso che devono essere rilevati nell'esercizio di competenza dei ricavi a essi afferenti. La correlazione si può realizzare:

- per associazione causa-effetto. Ciò accade, ad esempio, per i beni oggetto di mera rivendita;
- per ripartizione dell'utilità o della funzionalità del bene acquistato in base a un processo sistematico, come accade per gli ammortamenti;
- per imputazione diretta del costo al Conto economico dell'esercizio quando esso esaurisce la sua utilità e funzionalità già nell'esercizio oppure quando i 2 criteri di cui ai punti precedenti (causa-effetto e ripartizione dell'utilità su base sistematica) non risultano applicabili.

È noto come il costo di un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, per il fatto che si riferisce a un bene a fecondità ripetuta, proprio in osservanza al corollario della correlazione, concorra alla formazione del risultato d'esercizio attraverso il processo di ammortamento. Tuttavia, in caso di perdita del bene conseguente a una causa non imputabile alla volontà dell'imprenditore, il costo non ammortizzato non può che essere imputato, direttamente e integralmente, nell'esercizio in cui si determina l'evento; ciò in quanto è in tale momento che si esaurisce la sua utilità e funzionalità.

Per quanto riguarda la corretta modalità di contabilizzazione, l'Oic 16, al § 85, prevede che:

> *"Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella voce B14 Oneri diversi di gestione".*

In altri termini, il componente negativo di reddito emergente costituisce una sopravvenienza passiva

da rilevare tra gli "*Oneri diversi di gestione*", voce B14 del Conto economico.

Lo stesso trattamento trova applicazione nel caso di danneggiamento rilevante; in tale circostanza, però, ai fini della determinazione del componente negativo da rilevare a Conto economico, occorre considerare il costo non ammortizzato per la sola quota proporzionalmente riferibile alla parte del bene distrutta. Così, ad esempio, in caso di crollo del tetto di un capannone industriale a seguito di un terremoto, il cui costo non ammortizzato è pari a 100.000, di cui solamente 1/4 riferibile alla parte distrutta, il conseguente componente negativo da rilevare nel Conto economico dell'esercizio in cui si è verificata la perdita risulta pari a 25.000.

L'eventuale rimborso del danno da parte di terzi, quale è, ad esempio, il risarcimento da parte di un assicuratore, deve essere rilevato, in linea di principio, nello stesso esercizio di imputazione della perdita. Ciò in quanto l'obiettivo dell'indennizzo (di natura risarcitoria) non è altro che quello di ridurre il costo derivante dalla distruzione o furto del bene, realizzandosi perciò un'applicazione all'inverso della correlazione costi e ricavi[11]. Infatti, in questa circostanza, sarebbe il componente positivo che seguirebbe il costo, anziché il contrario come accade di norma.

Occorre, comunque, tener conto di quanto stabilito dall'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ., unitamente a quanto precisato dai Principi contabili. In particolare, secondo la disposizione codicistica, in ossequio al postulato della prudenza, non devono essere contabilizzati i profitti non realizzati; inoltre, l'Oic 15, al § 30, chiarisce che i crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio solamente se sussiste "titolo" al credito, e cioè quando rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa, la cui esistenza si basa su criteri giuridici. Alla luce di ciò, non v'è il minimo dubbio che la manifesta certezza sia nell'*an* sia nel *quantum*[12], sia idonea a considerare il rimborso assicurativo "contabilizzabile". Di talché, l'indennizzo va certamente rilevato nell'esercizio nel quale si verifica l'evento dannoso, in base a una correlazione costi e ricavi generata da un'associazione di causa a effetto invertita, laddove la relativa spettanza e ammontare risultino definitivamente accertati nell'esercizio medesimo.

Si noti, poi, che mentre la spettanza dell'indennizzo dovrebbe scattare in automatico con l'accadimento dell'evento, la certezza dell'ammontare matura solitamente in un momento successivo, una volta che il perito assicurativo incaricato redige l'apposito verbale. Pertanto, nell'analisi va altresì considerato

[11] Si veda G. Vasapolli, A. Vasapolli "*il sopra esposto principio per cui i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio, debba essere in alcuni casi invertito. In particolare, l'inversione di tale principio, per cui sono i proventi a dover essere contrapposti ai costi, è necessaria in tutti quei casi in cui i proventi conseguiti hanno lo scopo di ridurre i costi sostenuti. Può essere il caso, ad esempio, degli indennizzi per risarcimento danni, dei contributi in conto esercizio erogati allo scopo di ridurre i costi del periodo, ovvero dei contributi in conto capitale. Nei casi sopra esposti, pertanto, è necessario in primo luogo determinare la competenza dei costi e poi, per correlazione, quella dei proventi*", Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa, 2012, pag. 61.

[12] Nel senso che deve essere di esistenza certa e di ammontare obiettivamente determinabile.

quanto previsto dall'Oic 29 in tema di "eventi successivi". Secondo tale documento, infatti, devono essere recepiti in bilancio i fatti, sia positivi sia negativi, intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, quando riflettono situazioni esistenti già alla data di riferimento del bilancio stesso (ovvero al 31 dicembre per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare). Ne deriva che laddove la manifestazione della quantificazione definitiva del rimborso assicurativo avvenga oltre il 31 dicembre, ma comunque entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato l'evento dannoso, il relativo provento deve essere recepito già nel Conto economico in chiusura, nel quale è stato rilevato il costo conseguente alla perdita del bene strumentale e in cui la spettanza del risarcimento – ossia l'*an* – è divenuta certa. In sintesi, quindi, il rimborso assicurativo va rilevato nello stesso esercizio di imputazione del componente negativo conseguente alla perdita del bene strumentale se, alla chiusura dell'esercizio stesso:

1. oltre al conseguimento, può dirsi definitivo anche l'ammontare;
2. la certezza del conseguimento non è accompagnata dalla definitività dell'ammontare, tuttavia, quest'ultima si verifica entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del progetto di bilancio.

Al di fuori di queste ipotesi, il componente positivo correlato all'indennizzo sarà di competenza di un esercizio successivo a quello di imputazione del costo, verificandosi uno sfasamento temporale.

Si noti che quanto detto in tema di "eventi successivi" non vale con riferimento al costo derivante dalla distruzione o furto dell'immobilizzazione: l'accadimento, ancorché si verifichi tra la chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, non può mai riflettere una condizione esistente al 31 dicembre e, pertanto, il conseguente componente negativo non va mai collocato nel bilancio in chiusura, anche laddove la perdita si manifesti entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del relativo progetto di bilancio. In merito alla classificazione contabile dell'indennizzo assicurativo, l'Oic 16 non lascia spazio a interpretazione, prevedendo che va "*rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5 Altri ricavi e proventi*".

Competenza fiscale della perdita di beni strumentali e del relativo indennizzo assicurativo

Sul piano fiscale la corretta imputazione del costo emergente dalla perdita di un cespite va affrontata distinguendo tra microimprese di cui all'articolo 2435-*ter*, cod. civ. e imprese Oic *adopter* diverse dalle micro. Ciò in ragione del fatto che per le prime trova applicazione il principio di derivazione semplice,

disciplinato dall'articolo 83, Tuir, unitamente al principio di competenza, così come regolato ai fini fiscali dall'articolo 109, Tuir, mentre per i soggetti non microimpresa Oic *adopter* trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, il cui riferimento normativo è sempre rappresentato dall'articolo 83, Tuir.

Microimprese

Per le microimprese, come anticipato, la norma che disciplina il principio della competenza, la cui rilevanza fiscale trova prima di tutto fondamento nel principio di derivazione del reddito dall'utile di bilancio, è l'articolo 109, Tuir, seppur non ne fornisce una definizione esplicita. Tale norma, al comma 1, stabilisce che il principio della competenza rappresenta il criterio generale mediante il quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito dell'esercizio rendendo in tal senso irrilevante la relativa manifestazione finanziaria[13]. In deroga, tuttavia, occorre altresì considerare che lo stesso comma 1 prevede, quale ulteriore condizione, che qualsiasi componente, per concorrere alla formazione del reddito, deve risultare certo nell'esistenza e determinabile in modo obiettivo nell'ammontare entro l'esercizio di competenza; pertanto, nel caso in cui queste 2 condizioni non risultino verificate, i ricavi e i costi non possono avere riconoscimento fiscale. In tal senso si rileva una differenza rispetto alla normativa civilistica. Infatti, nel caso in cui la spettanza dell'indennizzo diventi definitiva nell'esercizio X, ma l'obiettiva determinabilità si verifichi solo nei primi mesi dell'esercizio X+1, il relativo ricavo deve essere rilevato in bilancio già nell'anno X (esercizio di competenza), dovendosi però provvedere, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, ad apportare una apposita variazione in diminuzione del reddito del periodo.

Specifiche regole per stabilire l'imputazione al periodo d'imposta dei ricavi e delle spese derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa sono, poi, disciplinate dal successivo comma 2 nell'ambito del quale sono indicati i parametri operativi rilevanti ai fini della competenza. Con particolare riferimento alla compravendita di beni, i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione dei beni stessi; diversamente, per i beni immobili ciò che rileva, ai fini dell'individuazione del corretto periodo di competenza, è la stipula dell'atto di trasferimento.

In merito alla correlazione tra costi e ricavi, sebbene il tenore letterale dell'articolo 109, Tuir non rechi un riferimento diretto a tale corollario, l'Agenzia delle entrate, in più di un'occasione, lo ha considerato

[13] Rappresentano eccezioni rispetto a tale regola generale: i dividendi, i compensi degli amministratori, i contributi in conto capitale, le imposte e gli interessi di mora.

operante anche sul piano fiscale in quanto implicitamente desumibile dal principio di competenza[14]. L'Amministrazione finanziaria è ricorsa all'applicazione della correlazione tra costi e ricavi soprattutto con riferimento a casi nei quali i ricavi precedevano strutturalmente i costi. Detto "ribaltamento" si verifica tipicamente nelle imprese che svolgono un'attività di smaltimento rifiuti, le quali conseguono i ricavi alla consegna dei rifiuti e, solo successivamente, a seguito dell'attività di smaltimento, sostengono i relativi costi. In pratica, in queste circostanze, l'ufficio ha consentito l'anticipato riconoscimento fiscale dei costi nel periodo di manifestazione dei relativi ricavi[15]. Si ritiene, tuttavia, che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, quello della correlazione non possa essere considerato un criterio assoluto ma, al contrario, la relativa applicazione debba essere valutata caso per caso[16] in deroga al principio generale desunto dall'articolo 109, Tuir per cui ai fini tributari la rilevazione dei singoli elementi di reddito è comunque autonoma.

Per tutto ciò considerato, pare evidente come il principio di competenza fiscale sia concepito alla stregua di quello civilistico. Quindi, anche ai fini delle imposte sul reddito, il costo fiscale non ammortizzato del bene distrutto o rubato in conseguenza di una causa non riconducibile alla volontà dell'imprenditore, deve essere imputato, direttamente e integralmente, nell'esercizio in cui avviene l'evento calamitoso. Ai fini della deducibilità, tuttavia, tenuto conto che la perdita deve risultare da elementi certi e precisi (*ex* articolo 101, comma 5, Tuir), sarebbe opportuno attestarne l'*an* e il *quantum* mediante un'apposita perizia di stima redatta da un esperto, soprattutto quando il bene in questione è un immobile (ad esempio il capannone presso il quale è svolta l'attività d'impresa). È evidente che l'attestazione del minusvalore attraverso la perizia acquisisce ancor più importanza nelle ipotesi in cui si sia verificato un danneggiamento rilevante (con perdita parziale) del fabbricato, in quanto tali eventi, alla base, presuppongono una pura stima del danno e di conseguenza risultano, potenzialmente, maggiormente esposti a una eventuale contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate[17].

In merito all'imputazione fiscale dell'eventuale rimborso assicurativo, si presentano 2 possibili linee interpretative. La prima è quella secondo cui l'indennizzo dovrebbe essere rilevato autonomamente dalla perdita del bene, in ossequio al citato principio generale per cui ai fini tributari l'imputazione di

[14] Si veda risoluzione n. 934/1980; Nota della Direzione Imposte Dirette n. 9/2940/1981; Nota dell'Agenzia delle entrate n. 954-87316/2006 e risoluzione n. 232/E/2007.

[15] Si vedano risoluzioni n. 9/1940/1981; n. 14/E/1998 e n. 52/E/1998.

[16] Infatti, F. Crovato, R. Lupi, "*la correlazione costi –ricavi è … un criterio tendenziale ad approssimativo perfino nell'economia aziendale, vista la crescita, sempre maggiore, di costi non direttamente collegabili a specifici ricavi, ma all'azienda nel suo complesso … La correlazione costi-ricavi è quindi troppo imprecisa rispetto alla esigenza del diritto tributario d'impresa, dove ciascuna componente reddituale derivante da specifici rapporti con terzi assume rilevanza fiscale secondo regole autonome*" in Il reddito d'impresa, 2002.

[17] Diverso è il caso in cui la perdita di valore del bene è frutto di una svalutazione per perdita durevole di valore. In tali ipotesi il riconoscimento fiscale della perdita civilistica è riconosciuto attraverso le maggiori quote di ammortamento. In tal senso la circolare n. 26/E/2012 e la risoluzione n. 98/E/2013.

ogni singolo elemento reddituale deriva da una valutazione indipendente e specifica. In base alla seconda interpretazione, invece, il criterio che dovrebbe rilevare sarebbe quello derogatorio della correlazione costi-ricavi, meno ancorato al dato letterale dell'articolo 109, Tuir. Quest'ultimo filone di pensiero consentirebbe di cristallizzare il collegamento tra la perdita e l'indennizzo; in tal senso, sembrerebbe maggiormente coerente con il sistema, imposto dalla stessa normativa fiscale, di calcolo e di tassazione del componente positivo (plusvalenza) o negativo (minusvalenza) generato "complessivamente" dall'evento dannoso (- perdita + indennizzo), di cui si dirà più specificamente nel prosieguo.

Da tali osservazioni deriva che, a parere di chi scrive, nello specifico caso oggetto di analisi, l'applicazione del criterio della correlazione debba essere - concettualmente - preferito rispetto alla rilevazione autonoma della perdita e dell'indennizzo; correlazione che risulta generata dall'inversione consequenziale del rapporto causa-effetto tra il costo e il provento. Infatti, anche sotto il profilo tributario, l'indennizzo mantiene la sua natura risarcitoria tesa a ridurre il costo conseguente all'evento calamitoso. In pratica, si realizza quanto già chiarito in ambito contabile ove è l'indennizzo a essere correlato alla perdita; quindi, in primo luogo, è necessario individuare la competenza del costo e solo successivamente, per correlazione, quella del provento. In questo modo il periodo di competenza del risarcimento assicurativo non può che essere quello nel quale avviene la perdita del bene, ovviamente a condizione che in tale esercizio esso risulti di esistenza certa e di ammontare obiettivamente determinabile. Peraltro, si osserva che un tale indirizzo appare coerente con il più generale principio di derivazione di cui all'articolo 83, Tuir.

Nell'ipotesi in cui, invece, il rimborso assicurativo, nel periodo in cui si verifica l'evento calamitoso, risulti:

- di esistenza incerta e non oggettivamente determinabile nell'ammontare; oppure
- di esistenza certa ma non oggettivamente determinabile nell'ammontare,

il relativo concorso alla formazione del reddito deve essere rinviato all'esercizio in cui la condizione (o le condizioni) in difetto viene (o vengono) soddisfatta (o soddisfatte); in tal caso i requisiti fiscali imposti dall'articolo 109, Tuir "prevalgono" sul criterio di correlazione. Peraltro, diversamente da quanto accade sul piano contabile, il verificarsi del requisito dell'obiettiva determinabilità dopo la chiusura dell'esercizio, ma entro la data di redazione, da parte dell'organo amministrativo, del progetto di bilancio, non determina l'imputabilità del provento già al reddito relativo al periodo in chiusura[18]. In tal senso, occorre ribadire che, ai fini della concorrenza al risultato fiscale di un esercizio, occorre che la

[18] In tal senso risoluzioni n. 54/1997 e n. 167/1981 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 1431/2006.

certezza dell'esistenza e l'obiettiva determinabilità dell'ammontare dell'indennizzo si verifichino entro il termine dell'esercizio stesso[19].

A seconda che la competenza fiscale dell'indennizzo sia sfasata o meno rispetto all'esercizio in cui si è verificato il danno, il componente di reddito derivante assume, ai fini delle imposte dirette, una natura differente. In particolare, il risarcimento genera una plusvalenza o una minusvalenza quando presenta i requisiti di certezza e precisione nello stesso esercizio in cui è avvenuto l'evento calamitoso. In questo caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, Tuir, il provento imponibile, costituito dalla differenza positiva fra indennizzo conseguito e costo non ammortizzato del bene perduto, concorre per intero alla formazione del reddito dell'esercizio di competenza, oppure, se l'immobilizzazione è posseduta da almeno 3 anni, su opzione del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora, invece, il differenziale tra indennizzo e costo non ammortizzato risulti negativo, si realizza una minusvalenza deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 5, Tuir (quindi a condizione che risulti da elementi certi e precisi).

Diversamente, nell'ipotesi in cui la certezza dell'esistenza e/o l'obiettiva determinabilità dell'ammontare del risarcimento si verifichino nell'esercizio successivo rispetto al quale avviene la perdita del bene, appare corretto ritenere che:

- il costo derivante dalla perdita del bene sia deducibile nell'esercizio in cui si verifica il danno ai sensi dell'articolo 101, comma 5, Tuir;
- il provento sotteso al rimborso dell'assicurazione sia imponibile in qualità di sopravvenienza attiva, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, Tuir, secondo i criteri delle plusvalenze, ossia nell'esercizio successivo rispetto all'esercizio di deducibilità della perdita oppure, se il cespite è posseduto da almeno 3 anni, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Infine, si precisa che, parimenti a quanto già chiarito nella parte del presente elaborato relativa agli aspetti contabili, quando ha luogo una perdita parziale del bene il costo non ammortizzato rileva esclusivamente per la quota proporzionalmente attribuibile all'entità della perdita stessa.

Imprese Oic *adopter* diverse dalle microimprese

Per le imprese Oic *adopter* diverse dalle microimprese trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, con la conseguenza che per queste è necessario individuare il periodo di imputazione fiscale

[19] F. Crovato, "*Prendere in considerazione eventi gestionali concretatisi dopo la fine dell'esercizio significherebbe, infatti, allungare arbitrariamente l'orizzonte temporale che per necessità pratica il legislatore civilistico e quello tributario hanno convenzionalmente fissato quale base di riferimento*" in Principio di competenza e fatti verificatisi nell'esercizio, ma conosciuti dopo, Rass. Trib. 1994, pag. 29.

sulla scorta della corretta imputazione di bilancio, dovendo intendersi non applicabili i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali di cui all'articolo 109, comma 1, Tuir.

In applicazione di questo principio, il criterio di imputazione fiscale del rimborso assicurativo applicabile a questa tipologia di imprese, in parte, si discosta rispetto a quello valevole per le microimprese.

In tal senso, se per il costo emergente dalla distruzione o dal furto del cespite trovano applicazione, anche per le imprese Oic *adopter* diverse dalle microimprese, le regole fiscali chiarite in precedenza per le microimprese, essendo il comportamento fiscale perfettamente allineato a quello contabile, lo stesso non può sempre dirsi in relazione all'indennizzo assicurativo. Invero, il differente trattamento si manifesta in un'unica circostanza, quando l'indennizzo:

- seppur definitivamente conseguito entro la chiusura dell'esercizio in cui si è manifestata la perdita;
- diviene oggettivamente determinabile nell'ammontare successivamente alla chiusura dell'esercizio medesimo, entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del progetto di bilancio.

Difatti, per le imprese Oic *adopter* diverse dalle microimprese, a differenza di quanto avviene per le microimprese, anche in questo caso il comportamento fiscale deriva dal trattamento contabile, non rilevando i requisiti fiscali imposti dall'articolo 109, Tuir. Sicché, il provento contabilizzato in Conto economico risulta imponibile nell'esercizio in chiusura, non essendo necessaria alcuna variazione in diminuzione in sede dichiarativa.

È possibile, dunque, affermare che tale fattispecie rappresenti uno dei – per la verità pochi – casi in cui l'introduzione della derivazione rafforzata ha sortito effetti, nel senso che ha determinato un disallineamento del comportamento fiscale delle imprese Oic *adopter* diverse dalle microimprese rispetto a quello cui devono attenersi le microimprese.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

L'approccio per componenti: qualche considerazione sulla rilevanza fiscale della rappresentazione contabile

di Laura Fava – dottore commercialista

Secondo il principio della c.d. "derivazione rafforzata" di cui all'articolo 83, comma 1, Tuir, ai fini fiscali, per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter, cod. civ., valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi Principi contabili. Il presente elaborato intende affrontare il tema dell'applicabilità di tale principio al metodo di rilevazione contabile del c.d. "component approach" richiesto dal Principio contabile nazionale Oic 16 ("Immobilizzazioni materiali") in presenza di "beni complessi", cioè beni al cui interno sono presenti più componenti distinte di natura diversa. L'incertezza afferisce la natura, qualificatoria o meno, della diversa rilevazione contabile.

Il metodo di rilevazione contabile c.d. "*component approach*"

Il metodo della rilevazione contabile per componenti delle immobilizzazioni materiali (c.d. "*component approach*") è prevista al § 69, del Principio contabile Oic 16 "*Immobilizzazioni materiali*" (ultima versione, aggiornata nel 2017), ove si prevede che:

> *"Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo".*

Il principio è quello secondo cui quando l'immobilizzazione materiale costituisce una "unità economico-tecnica", cioè un insieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva, è necessario distinguere i valori dei singoli cespiti di cui si compone, tenendo conto della loro diversa natura, per:

a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono (distinzione delle componenti per "ammortizzabilità");

b) individuare la diversa vita utile dei cespiti di cui si compone il bene principale (distinzione delle componenti per "durata utile") al fine di facilitare l'eventuale contabilizzazione del componente nel momento in cui esso sarà sostituito, come chiarito nel Principio contabile:

> *"Se, ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito".*

Nonostante questa "separazione" per componente, resta ferma l'iscrizione del cespite principale nell'attivo di Stato patrimoniale per l'ammontare pari al suo costo di acquisto o di produzione, riferito all'unità nel suo complesso.

Vale la pena ricordare che, per effetto della revisione del Principio contabile Oic 16 in vigore per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, l'approccio per componenti è stato esteso anche ai casi, meno frequenti e prima non contemplati, in cui la vita utile del componente è più estesa rispetto a quella dell'elemento principale. D'altro canto, secondo quanto osservato dal Cndcec[20], quando un componente ha una durata superiore a quella del cespite principale, non sembra potersi adoperare per tale componente un periodo di ammortamento più lungo

> *"in quanto, una volta dismesso il cespite principale, il componente deve essere assoggettato a un nuovo processo valutativo, se ancora utilizzabile".*

Inoltre, parrebbe che l'indicazione contenuta nell'Oic 16 debba ritenersi non una mera facoltà, bensì una previsione tecnica cosicché nel caso in cui tali situazioni si verifichino, occorre effettuare la separazione (contabile) delle componenti dal cespite principale[21].

La prima valutazione richiesta al redattore del bilancio è quella relativa alla sussistenza, o meno, di un complesso unitario, inscindibile nei suoi componenti costitutivi (quindi, assoggettabile a un unico coefficiente di ammortamento), ovvero di un complesso di componenti ciascuno dotato della sua autonomia tecnico-funzionale e quindi assoggettabile ad ammortamento sulla base delle percentuali diverse previste per i singoli componenti.

A oggi, sia la prassi sia la giurisprudenza hanno fornito qualche esemplificazione dei concetti sopra riportati, con particolare riferimento ai seguenti *assets*:

– impianti di depurazione: secondo la risoluzione n. 162/1980, gli impianti di depurazione non costituiscono una categoria omogenea alla quale si possa applicare un unico coefficiente di ammortamento, con la conseguenza della necessaria applicazione di coefficienti distinti per le vasche, parte immobiliare che deve essere paragonata ai fabbricati e per le attrezzature che costituiscono, invece, parti meccaniche dell'impianto;

[20] Con il documento del Cndcec *"Oic 16: immobilizzazioni materiali"* del maggio 2015.

[21] Documento Fnc "*Approccio per componenti e separazione terreno-fabbricati nei bilanci redatti con le norme codicistiche alla luce dei nuovi principi contabili nazionali*", del 27 febbraio 2015.

– magazzini robotizzati: con il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 1285/1985, alle componenti dei magazzini robotizzati (nastri trasportatori, traslatori robotizzati, torri di accumulo, smistatrice e calcolatore) è stata riconosciuta una identità unica, come parti di un unico complesso e l'assenza di una propria autonomia tecnico-funzionale, pertanto, ammortizzabile con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento;

– stampi: secondo la CTP di Treviso, n. 157/1995 di Treviso, tenuto conto che gli stampi sono utilizzati per la produzione di un determinato modello e, quando tale modello esce dalla produzione, non più utilizzati, essi costituirebbero una attrezzatura, parte accessoria della macchina. Sarebbe, dunque, non corretto qualificare gli stampi come "macchinari", essendo essi, al contrario dei macchinari, dotati di una autonomia tecnica e una diversa vita utile rispetto alla macchina, pur essendo fondamentalmente strumentali al processo produttivo;

– strumenti di controllo e collaudo allocati sui macchinari principali: si tratta di strumenti senza l'utilizzo dei quali il processo produttivo terminerebbe ugualmente, ma in assenza dei quali non ci sarebbe la possibilità di realizzare i *test* (di controllo e di collaudo) richiesti dalla normativa del settore e dalla regolamentazione nazionale e internazionale. Pertanto, pur essendo strumentali all'attività d'impresa e indispensabili per la corretta terminazione del processo produttivo, essi non partecipano mai direttamente al processo produttivo e, a parere della società ricorrente[22], dovrebbero considerarsi attrezzature in quanto parti integranti dell'impianto principale benché non costituenti parte indissolubile e indistinguibile rispetto al macchinario o impianto di produzione. Al riguardo, il giudice, ripercorrendo le argomentazioni presentate dalla società, stabilisce che è corretto distinguere l'ammortamento di tali strumenti da quello degli impianti, a prescindere dal fatto che tali strumenti di controllo e collaudo siano allocati sull'impianto o in un laboratorio;

– impianti di distribuzione del carburante: secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi[23], ai fini della determinazione del corretto coefficiente di ammortamento, occorre distinguere i beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione di carburante previsti nella tabella gruppo 9, specie 2, D.M. 31 dicembre 1988 (chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio) ammortizzabili fiscalmente con coefficiente del 12,5%, dalle costruzioni che restano escluse dalla sopracitata categoria e sono assimilabili ai fabbricati industriali, pertanto ammortizzabili con coefficiente del 5,5%;

[22] CT II° grado Trento n. 4/2012.
[23] Cassazione, sentenze n. 9497/2008 e n. 12924/2013.

– impianti fotovoltaici: in un primo momento, con la circolare n. 36/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha considerato in maniera "unitaria" l'impianto fotovoltaico, attribuendo il coefficiente di ammortamento del 9% per quelli classificabili come "beni mobili" in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre il coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti qualificabili come "beni immobili" secondo quanto dichiarato in Catasto. Tuttavia, a seguito dell'introduzione della norma[24] concernente i c.d. "imbullonati" con cui sono state escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti di natura essenzialmente impiantistica[25], l'Agenzia delle entrate, sentito il parere tecnico del Mise, ha modificato l'interpretazione precedentemente fornita, ritenendo che ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento con riguardo non solo agli impianti fotovoltaici, ma anche a quelli eolici, sia necessario distinguere i costi relativi alla componente immobiliare della centrale – da iscrivere alla voce "fabbricati" dell'attivo di Stato patrimoniale e ammortizzare fiscalmente con aliquota del 4% – e i costi riguardanti la componente impiantistica della centrale – da iscrivere alla voce "impianti e macchinari" e ammortamento con aliquota del 9%[26];

– impianti eolici: in conformità con quanto chiarito con la circolare n. 4/E/2017 dell'Agenzia delle entrate, anche per gli impianti eolici la componente impiantistica è ammortizzabile con aliquota civilistica del 9%, ancorché il complesso eolico sia accatastato, per effetto della non rilevanza catastale delle componenti impiantistiche stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2016[27].

Quando si determina il valore dei singoli cespiti che compongono l'unità economico-tecnica, al fine poi di procedere con la corretta stima della diversa vita utile di ciascuno e il relativo processo di ammortamento, è necessario adottare il metodo di valorizzazione dei prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato.

In contabilità è richiesta l'iscrizione separata dei singoli cespiti, tuttavia in bilancio la scelta di adottare il metodo dell'approccio per componenti non cambia la rappresentazione patrimoniale: in bilancio non compariranno i singoli componenti dell'*asset*, bensì un valore unitario nell'attivo di Stato patrimoniale riferibile al bene, il cui valore contabile è determinato al netto della somma dei fondi di ammortamento dei singoli componenti. Infatti, ciascun singolo componente verrà ammortizzato sulla base della vita

[24] Articolo 1, comma 21, L. 208/2015.

[25] Con la circolare n. 2/E/2016, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non sono più oggetto di stima catastale, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici (a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle). Tra le componenti immobiliari dell'impianto fotovoltaico oggetto di stima in Catasto, vi sono gli impianti a terra, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali le recinzioni, platee di fondazione, viabilità, etc. posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare (circolare n. 27/E/2016).

[26] Circolare n. 4/E/2017.

[27] CTP Milano n. 5018/III/2018.

utile stimata e l'ammontare del fondo di ammortamento riferibile a ciascun componente concorrerà a determinare il valore netto contabile in bilancio del cespite principale.

Ammortamento ascensore	500	
Fondo ammortamento ascensore		500

Ammortamento nastro trasportatore	500	
Fondo ammortamento nastro trasportatore		500

A titolo esemplificativo, nel caso del fabbricato utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, il valore di costo o di produzione dell'immobile iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale sarà "nettizzato" considerando anche l'ammortamento (separato e autonomo rispetto a quello del fabbricato) dell'ascensore, avente vita utile più breve rispetto all'immobile strumentale.

Ugualmente, per quanto riguarda un macchinario e il suo nastro trasportatore sempre che la vita utile del suo componente sia attendibilmente determinabile e non comporti oneri eccessivi rispetto al beneficio informativo prodotto e la "separazione contabile" sia "significativa" ovvero produttrice di informazioni utili per gli *stakeholders* (solitamente ciò si verifica quando il valore del componente è rilevante rispetto al valore complessivo dell'*asset* di cui fa parte).

Secondo il Principio contabile Oic 16, nel caso in cui la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti:

– eccede il costo dell'intera unità economico-tecnica (valorizzata sulla base del costo di acquisto o di produzione), i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente ridotti per ragguagliarne l'ammontare complessivo al costo dell'intera unità;

– è inferiore al costo dell'intera unità, la differenza è proporzionalmente portata in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempre che il valore così risultante risulti recuperabile.

Si ricorda, tuttavia, che secondo il Principio contabile Oic 16, la rilevazione contabile delle immobilizzazioni secondo il metodo dell'approccio per componenti non è necessaria quando la stessa è non praticabile o non significativa. Questo si verifica quando:

– la società non è in grado di determinare attendibilmente la vita utile dei singoli cespiti che compongono l'unità economico-tecnica;

– i costi per stimare la vita utile dei singoli componenti sono eccessivamente onerosi rispetto al beneficio informativo prodotto;

– l'approccio per componenti non produce alcuna informazione utile agli utilizzatori del bilancio, ad esempio perché il valore del componente non è rilevante rispetto al valore complessivo dell'*asset* iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale.

Resta ferma la possibilità, per il redattore del bilancio, di adottare il metodo del c.d. "*component approach*" anche nel caso in cui gli effetti siano non significativi. In ogni caso, l'adozione di tale metodo di rilevazione contabile necessita di una adeguata informativa in Nota integrativa dal momento che, secondo le disposizioni dell'Oic 16, in essa è necessario indicare:

> *"il metodo e i coefficienti di ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato".*

I dubbi sulla rilevanza fiscale del c.d. "*component approach*": gli orientamenti dottrinali

In merito alla rilevanza fiscale del metodo di rilevazione contabile degli *assets* "per componenti" sussistono, allo stato attuale, ancora incertezze e opinioni contrastanti.

Fino a ora, infatti, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata solo con riguardo alle corrette aliquote di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ed eolici. Data la specificità della fattispecie affrontata, non pare possibile trarne un insegnamento generale da adottare anche con riguardo agli altri cespiti "complessi" in relazione ai quali il redattore del bilancio sceglie di adottare il metodo di rilevazione contabile in commento.

Con riguardo agli impianti fotovoltaici ed eolici, l'orientamento manifestato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E/2017 supera e sostituisce quello espresso nella circolare n. 36/E/2013. Secondo quest'ultimo documento di prassi, tenuto conto del fatto che gli impianti fotovoltaici non sono contemplati nel D.M. 31 dicembre 1988 e che il coefficiente di ammortamento doveva dunque essere individuato in via interpretativa facendo riferimento ai coefficienti previsti per beni appartenenti a settori produttivi che presentano le stesse caratteristiche, l'Agenzia delle entrate attribuiva il coefficiente dell'ammortamento fiscale all'impianto a seconda che quest'ultimo fosse qualificabile come "beni mobile" (9%) oppure "bene immobile" (4%). In particolare, la qualificazione nell'una o nell'altra categoria veniva tratta dalla loro rilevanza catastale per cui, se sussistente l'obbligo di dichiarazione in Catasto, potevano considerarsi ai fini dell'ammortamento fiscale "beni immobili".

Tale orientamento ha destato non pochi rilievi critici da parte degli operatori, in relazione soprattutto al fatto che le conclusioni cui era giunta l'Agenzia delle entrate si basavano esclusivamente sulla rilevanza catastale dell'impianto e non su elementi quali la funzione che i beni assolvono nell'esercizio dell'attività d'impresa e la loro effettiva vita economica che avrebbero dovuto, invece, essere stati considerati per l'individuazione delle corrette aliquote di ammortamento fiscale. Secondo autorevole

dottrina[28], infatti, ai fini fiscali è possibile dare rilevanza alle singole componenti di un bene complesso quando:

> *"la loro specifica individualità e la loro capacità di contribuire all'attività di impresa in modo autonomo e distinto da altri beni sia acclarata, oltre che dalla loro autonoma iscrizione in bilancio, dalla loro inclusione nelle citate tabelle ministeriali"*.

L'approccio cambia a partire dal 1° gennaio 2016 quando, per effetto dell'introduzione dell'articolo 1, comma 21, L. 208/2015, sono stati esclusi dalla stima catastale degli impianti:

> *"quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale"*.

A fronte della nuova disposizione normativa, con successivi documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate ha individuato sia le componenti incluse sia le componenti escluse dalla rendita catastale. Più nel dettaglio, tra queste ultime si annoverano, per l'impianto fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzione), mentre per l'impianto eolico, gli aerogeneratori (rotori e navicelle). Alla luce delle novità introdotte in materia dei c.d. "imbullonati" dalla Finanziaria 2016, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le componenti impiantistiche, poiché escluse dalla determinazione della rendita catastale dell'impianto, dovessero essere considerate non come "beni immobili" ma "beni mobili" ai fini dell'ammortamento. Conseguentemente il corretto coefficiente di ammortamento fiscale sarebbe pari al:

– 4% per i costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche;

– 9% per i costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Con la norma di comportamento dell'Aidc n. 197, sono state fatte ulteriori considerazioni in merito alla eventuale presenza di altre componenti dell'impianto, diverse da quelle impiantistiche proprie ammortizzate al 9% (e ovviamente dai componenti qualificabili come "fabbricati industriali" ammortizzati al 4%), separatamente contabilizzate e dotate di un proprio coefficiente di ammortamento fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alle quali sarebbero applicabili i diversi coefficienti ivi previsti. A titolo esemplificativo, l'Associazione elenca:

– la sottostazione di trasformazione, il cui coefficiente di ammortamento fiscale sarebbe pari al 7%;

[28] Circolare Assonime n. 20/2014.

– le linee di trasporto alta tensione, ammortizzabili al 4%;

– le reti di distribuzione bassa tensione, ammortizzabili all'8%;

– le costruzioni leggere (ad esempio tettoie e baracche), ammortizzabili al 10%;

– l'attrezzatura varia e minuta, ammortizzabile al 10%;

– gli apparecchi di misura e controllo, ammortizzabili al 10%.

Se i dubbi circa la corretta determinazione del coefficiente di ammortamento fiscale sono stati sufficientemente affrontati con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici ed eolici, rimane l'incertezza sull'applicabilità del principio di derivazione rafforzata per gli altri cespiti contabilizzati secondo il metodo del c.d. "*component approach*".

L'articolo 83, Tuir, stabilisce, infatti, che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi Principi contabili.

È evidente che il dubbio non concerne la rilevanza fiscale della quantificazione dell'ammortamento operato in bilancio sulla base della vita utile del cespite o dei suoi componenti che, come noto, segue le aliquote di ammortamento fiscali stabilite dal D.M. 31 dicembre 1988, come stabilito all'articolo 102, comma 2, Tuir, bensì origina a monte e riguarda la rilevanza fiscale dello stanziamento degli ammortamenti dei componenti contabilizzati per effetto dell'adozione della "separazione" contabile dei componenti dal cespite principale.

A oggi, sussistono 2 correnti di pensiero:

1. coloro che ritengono la rilevazione contabile "per componente" un fenomeno di natura "qualificatoria", pertanto suscettibile all'applicazione del principio della derivazione rafforzata. Se così fosse, in sede di calcolo delle imposte, dovremmo preoccuparci solamente di verificare la "quantificazione" dell'ammortamento sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988;

2. coloro secondo i quali alla rilevazione contabile "per componente" non dovrebbe essere riconosciuta rilevanza fiscale in quanto fenomeno diverso da quello "qualificatorio".

In attesa di chiarimenti ufficiali sull'argomento, pare opportuno propendere a favore dell'applicabilità del principio di derivazione rafforzata laddove l'approccio per componenti trovi indicazione nella contabilità dell'impresa e la separazione per componenti rispecchi la classificazione dei beni prevista dalle tabelle del D.M. 31 dicembre 1988.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

Il *Position Paper* di Assirevi sull'indipendenza del revisore a 10 anni dall'introduzione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010

di Marco Bozzola – dottore commercialista e revisore legale

Nel marzo 2020, a 10 anni dall'introduzione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010, Assirevi ha finalmente emesso un documento di approfondimento sull'indipendenza del revisore. Si tratta di un documento atteso da tempo dalla professione, che deve di continuo difendere l'attendibilità del ruolo del revisore con lo scudo dell'indipendenza, considerato sempre più il presupposto imprescindibile ed essenziale della più alta finalità della funzione. Il Position Paper presenta l'analisi del quadro normativo e professionale, confermando inoltre i concetti della significatività e della rilevanza nella valutazione delle minacce all'indipendenza.

Il quadro normativo e professionale di riferimento

Il *Position Paper* di Assirevi *"Brevi note sull'indipendenza del revisore a dieci anni dall'introduzione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010: un quadro disciplinare in costante evoluzione"*, pubblicato quasi in sordina, è un compendio interessante e condensato delle riflessioni della professione sui temi dell'indipendenza. La professione sta via via acquisendo sempre più sensibilità e consapevolezza di quanto sia fondamentale e imprescindibile la tutela e il mantenimento dello stato di indipendenza, dall'accettazione dell'incarico e per l'interezza della sua durata, nel rispetto dei principi etici, con lo scopo dichiarato di difendere integrità e obiettività, in poche parole la credibilità della revisione per il mercato, per i *regulators* e per il Legislatore.

Il revisore deve certamente essere professionale, dotato di un bagaglio di conoscenze e delle capacità tecniche necessarie per affrontare adeguatamente le difficoltà insite nell'attività di revisione, con tutti i rischi inerenti al bilancio, di controllo e di revisione, ma una alta professionalità senza lo stato di indipendenza non è in alcun modo sufficiente. Il rischio di compromissione, di assenza di indipendenza e autonomia di giudizio, di condiscendenza e atteggiamento di favore, declasserebbe la revisione a opinione di parte, condizionata e orientata da un interesse particolare, e quindi inadatta alla tutela

dell'interesse di tutti, degli azionisti, degli *stakeholders* e del mercato in genere, a garanzia dell'affidabilità dell'informativa finanziaria.

Giova ricordare che l'indipendenza risulta essere la pietra angolare della qualità della revisione, e che ogni processo di controllo qualità prenderà sempre la partenza dalla verifica del presupposto dell'indipendenza del revisore per tutta la durata dell'incarico, partendo dal momento della sua accettazione, verificando ovviamente la compresenza di eventuali altri servizi professionali prestati alla società revisionata, anche dalla rete professionale del revisore, e da ogni altra circostanza che possa costituire una minaccia all'indipendenza in coerenza al dettato dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010.

Il *Position Paper* ricorda come la normativa primaria dovrebbe anche essere integrata dai:

> *"principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob"* (articolo 10, comma 12, D.Lgs. 39/2010), principi che a oggi non sono stati elaborati.

Nelle more di tale norma secondaria l'articolo 43, comma 3, D.Lgs. 39/2010 prevede che continui a trovare applicazione il Principio di revisione n.100 *"Principi sull'indipendenza del revisore"*, emanato il 18 novembre 2004 dalla Commissione paritetica per i Principi di revisione del Cndcec. Tale principio analizza una serie di circostanze che potrebbero minacciare l'indipendenza del revisore, secondo un approccio generale *principle based*, quindi basato su elementi generali non prescrittivi, integrato da elenchi derivanti da norme di legge di fare o non fare (*ruled based*).

In tale quadro il revisore deve valutare caso per caso le eventuali circostanze che potrebbero costituire una minaccia all'indipendenza e, al termine di tale autonoma valutazione, verificare se le eventuali misure di salvaguardia, peraltro suggerite dal principio stesso, possano essere idonee e sufficienti a fronteggiare la minaccia e quindi superare l'ipotesi di incompatibilità.

Assirevi evidenzia giustamente anche un'altra norma di comportamento, l'*International Code of Ethics for Professional Accountants*, emesso nell'aprile 2018 dall'*International Ethics Standard Boards for Accountants* dell'IFA (*International Federation of Accountants*), che deve essere considerata il più avanzato e recente *standard* di riferimento per la professione contabile e per i revisori. Tale documento, evidentemente più recente e aggiornato dai dibattiti della professione e dei *Regulators*, non può che costituire un documento interpretativo delle norme attuali e potrà indicare la via per i principi di futura emanazione sui temi di indipendenza.

In tale contesto il *Paper* rileva come il Legislatore, europeo *in primis* e italiano, abbia privilegiato un approccio *principle based* (o *conceptual approach*) per definire i contorni dei limiti all'indipendenza del revisore e solo in via residuale come eccezione un *rule based approach*, prevalentemente riferendosi agli

incarichi di revisione relativi a entità che rivestono la qualifica di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, ad esempio con l'elenco dei servizi vietati, le regole di rotazione, di *cooling in/out* e di limite dei compensi per i servizi non *audit* con il *fee cap* e altro.

La valutazione delle minacce all'indipendenza

Sulla base del *conceptual approach*, il revisore deve osservare e applicare nella pratica le norme generali primarie e secondarie, declinarle alla circostanza specifica ove sia stata identificata una minaccia all'indipendenza, affrontare le eventuali problematiche e seguire un'interpretazione conforme, sulla base del proprio giudizio e discrezionalità, che peraltro potrà essere poi ripercorso e vagliato dal controllo qualità del soggetto che controlla la professione.

Tale impostazione pare perfettamente coerente con l'impianto dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010 che presenta un elenco ampio delle tipologie di minacce per l'indipendenza, senza però determinare automatismi o soglie per misurare il venire meno dell'indipendenza stessa. La misurazione e il giudizio rimangono in capo al revisore stesso, che potrà nel caso porre in essere le c.d. misure di salvaguardia al fine di attenuare i rischi di indipendenza e fare da contrappeso al piano inclinato che potrebbe portare all'impossibilità di accettare l'incarico o di portarlo a termine.

Conseguente a tale contesto di autovalutazione, abbiamo osservato negli anni comportamenti difformi tra i professionisti, e anche tra le diverse società di revisione, a fronte di medesime fattispecie, considerando che l'apprezzamento rimane graduabile caso per caso, alla luce di circostanze specifiche e ovviamente alle misure di salvaguardia identificate e poste in essere.

Per Assirevi, la vera bilancia, la cartina di tornasole e bussola di questa (auto)valutazione dell'indipendenza deve essere l'astratta figura del terzo informato, obiettivo e ragionevole, a cui teoricamente siano messe a disposizione le stesse informazioni in mano al revisore. Lo stesso Principio di revisione n. 100 definisce il terzo come:

> *"un soggetto dotato di un grado di giudizio caratterizzato da comuni livelli di ragionevolezza, che disponga o possa disporre delle informazioni relative a fatti e circostanze rilevanti che gli consentano di formarsi un'opinione in merito all'indipendenza del revisore nello svolgimento dello specifico incarico di revisione".*

Gli esempi portati dal *Paper* sulla autovalutazione e gradualità si riferiscono al divieto di detenere da parte del revisore strumenti finanziari di entità legate alla società oggetto di revisione o di accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, lasciando però aperta la tolleranza nei casi in cui il terzo informato, obiettivo e ragionevole, li potrebbe ritenere di valore non significativo o trascurabile.

L'articolo 10, comma 3, D.Lgs. 39/2010 prevede espressamente che *"il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi"*: la strada obbligata è dunque predisporre un *memorandum* formale, archiviato nella documentazione della revisione, che argomenti l'autovalutazione di rischi e minacce identificati all'indipendenza e le eventuali misure di salvaguardia adottate. Rimane quindi in capo al revisore la tempestiva e completa identificazione dei rischi che possano compromettere la sua indipendenza, o anche solo dare tale impressione al terzo informato, che elenchiamo sulla base di quanto riporta la stessa norma di legge:

1. interesse personale, finanziario o di altra natura, quali la detenzione di strumenti finanziari, dipendenza economica eccessiva da un cliente, relazioni di affari, compensi variabili e dipendenti da condizioni, etc.;
2. rischio di auto riesame (*self review*), quando l'obiettività può essere influenzata nei casi in cui il revisore o un professionista appartenente allo stesso studio abbia prestato un servizio professionale che abbia concorso alla formazione di una voce del bilancio oggetto di revisione. Tale rischio dovrebbe essere valutato in quasi ogni incarico aggiuntivo richiesto al revisore considerato che ogni attività richiesta può presentare un rischio di auto riesame *in primis*, oltre che anche le altre tipologie qui elencate;
3. familiarità, quando la relazione tra revisore e cliente diventa eccessivamente stretta, anche a causa della lunga durata dell'incarico, portando a una diminuzione della obiettività e soprattutto a un abbassamento dello scettiscismo professionale, acuendo atteggiamenti di condiscendenza e accettazione aprioristica;
4. promozione e *sponsorship* delle attività del cliente, il che presuppone un'adesione a progetti e iniziative aziendali del cliente favorendone i risultati, sempre abbassando l'obiettività;
5. intimidazione, nei casi di pressioni, reali o percepite, o tentativi di influire o di dissuadere il revisore a proseguire in alcune verifiche o analisi, incluse le minacce di mancato rinnovo o di affidamento di altri incarichi.

In tutti questi casi il revisore dovrebbe preparare un *memorandum* che documenti le circostanze e l'esito dell'autovalutazione. Ovviamente lo stesso *memorandum* non ha alcuno scopo quando i servizi aggiuntivi richiesti sono espressamente vietati per legge o per norma, o risultano incompatibili con la funzione.

L'ordinanza n. 14919 della Corte di Cassazione sull'interpretazione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010

Il *Paper* analizza poi l'interpretazione dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010 in tema di indipendenza fornita da una pronuncia che si è soffermata sui profili di rischio del legame professionale intercorrente tra il

revisore legale di una società ed un componente del suo collegio sindacale appartenente al suo stesso studio professionale. L'interpretazione della Corte di Cassazione è giunta alla nullità dell'incarico di revisione, prescindendo da ogni valutazione di significatività o rilevanza, ritenendo che le norme primarie di riferimento europee in tema di indipendenza non includessero tali concetti ai fini della valutazione dell'obiettività e indipendenza del revisore. Assirevi al contrario richiama lo spirito dell'articolo 10 citato, comma 2, che non genera automatismi *tout court*, e ribadisce come, tenendo conto delle ipotetiche considerazioni del terzo informato, obiettivo e ragionevole, ogni valutazione in merito debba basarsi in concreto sull'intensità della minaccia all'indipendenza, considerata sotto l'aspetto sia qualitativo sia quantitativo, e delle conseguenti misure di salvaguardia adottate. A riguardo viene anche ricordata la Raccomandazione della Commissione UE del 16 maggio 2002 chiarisce che:

> *"rispetto a un certo insieme di circostanze, una minaccia può essere considerata significativa se, considerando l'insieme dei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, sia isolatamente che in combinazione con altre, fa salire il rischio di mancanza di indipendenza a un livello inaccettabilmente alto".*

Dello stesso tenore il PR 100 in cui il rischio di indipendenza deve tener in debito conto la significatività delle minacce, considerate sia isolatamente che nel loro insieme. In conclusione, viene ribadito come ogni framework normativo primario e secondario, e anche i riferimenti professionali, accettino una valutazione della graduazione della relazione di affari secondo un principio di significatività, considerando ogni elemento che possa influire e contribuire ad aggravare il rischio o meno, senza configurare automatismi che prescindano dall'insieme delle circostanze specifiche. Ancora una volta diventa cruciale l'autovalutazione del revisore che, tramite un *memorandum* sui rischi di indipendenza, dovrà analizzare le minacce in oggetto e giungere a una conclusione se queste siano pervasive e rilevanti per la sua indipendenza e minaccino alla base i principi etici della professione. L'obiettivo rimane in ogni caso la salvaguardia della indipendenza nei fatti ma anche in apparenza, e questo deve essere il termine di misurazione del livello della minaccia.

Conclusioni

Possiamo concludere tale analisi riportando qui di seguito la sintesi di alcuni elementi guida per i revisori nella valutazione delle minacce all'indipendenza, così come suggerite dal *Paper* Assirevi, aspetti sono già che da tempo osservati nei comportamenti di revisori e società di revisione:

a) l'indipendenza del revisore è un requisito etico soggettivo imprescindibile che il revisore deve sempre mantenere e difendere, ma che non può essere assoggettato a verifica per automatismi e, in quanto tale, deve essere valutato secondo giudizio alla luce dei principi, piuttosto che attraverso regole prescrittive oggettive. La valutazione deve essere documentata nelle carte di lavoro, condivisa nel *team*

di revisione e sottoposta al sistema di riesame previsto dall'incarico in oggetto, per poter nel caso essere visionata nel corso di controlli qualità dell'incarico;

b) l'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato, obiettivo e ragionevole;

c) non è detto che qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere, che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza o minaccia all'indipendenza, sia effettivamente elemento che possa limitare o abbassare il livello adeguato di indipendenza, o meglio l'integrità e l'obiettività del revisore;

d) minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale e altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, pertanto il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e altre circostanze in questione. Se è più facile identificare situazioni in conflitto alle norme prescrittive *rule based*, è invece richiesta maggiore sensibilità, esperienza e professionalità per identificare le minacce secondo *principle based*;

e) parallelamente con quanto previsto dalle *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, nella versione aggiornata al 12 gennaio 2021, emesse dal Cndcec, l'esame del parametro dell'incidenza dei ricavi per i servizi di revisione e non di revisione può costituire un utile elemento di valutazione da tenere in considerazione, anche se di per sé non esaustivo. La misura dell'eventuale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, etc.). Ricordiamo che per i sindaci la soglia critica si ritiene in ogni caso in linea di massima superata quando il totale dei corrispettivi ricevuti, per servizi di revisione e non, da un singolo cliente, ovvero da più soggetti appartenenti al medesimo gruppo economico, sia superiore al 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato. Per i revisori tale automatismo non viene previsto, mentre vige ovviamente il *fee cap* del 70% per gli enti di interesse pubblico e gli enti a regolamentazione intermedia.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

Principi di attestazione dei piani di risanamento tra indipendenza e veridicità dei dati aziendali

di Massimo Conigliaro - dottore commercialista, revisore legale, docente Scuola Nazionale dell'Amministrazione

La rilevante quanto delicata funzione svolta dall'attestatore nei piani di risanamento, impone procedure e metodologie di analisi codificate che, in ogni caso, devono essere rese note al fine di verificarne l'attendibilità. Il rispetto di principi autorevoli e condivisi pone l'attestatore al riparo da censure e, in qualche caso, da eventuali responsabilità. Diviene quindi importante il supporto di documenti quali i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento, approvati dal Cndcec, pubblicato nel dicembre scorso e che aggiornano quelli del 2014. Le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell'attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Con singolare coincidenza anche l'Agenzia delle entrate si è pronunciata sul tema con la circolare n. 34/E/2020.

Premessa

Nell'ambito della crisi d'impresa, e in particolare dei piani di risanamento, il ruolo del professionista attestatore è da ritenersi centrale, al pari della funzione della sua relazione. L'attestazione consiste infatti in un documento di particolare rilevanza e impegno, per il quale devono essere ben delineati i confini dell'indagine e le finalità perseguite.

Considerato il contesto normativo in riferimento alle indicazioni circa i criteri e i metodi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività prodromica alla formazione del giudizio di asseverazione richiesto al professionista incaricato[1], e in assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali (in particolare di legittimità), è opportuno che l'attestatore si conformi alle indicazioni fornite da organismi professionali.

[1] La formulazione del comma 3, articolo 161, L.F. non specifica, infatti, quali debbano essere i contenuti minimali della relazione, né indica i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione della stessa, limitandosi a stabilire che *"…deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo …"*.

In tale contesto, è da segnalare che il Cndcec ha pubblicato i nuovi "*Principi di attestazione dei piani di risanamento*", che aggiornano quelli approvati nel settembre 2014. Si tratta di un lavoro congiunto svolto da:

– AIDEA (Accademia italiana di economia aziendale);

– Fnc (Fondazione nazionale commercialisti);

– ANDAF (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari);

– APRI (Associazione professionisti risanamento Imprese);

– OCRI (Osservatorio crisi e risanamento delle imprese).

I superiori principi sono stati aggiornati in data 16 dicembre 2020 al fine di offrire ai professionisti *standard* comuni pur in presenza di situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative[2].

Riguardo al contenuto dei nuovi principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell'attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle "utilità" esterne in relazione alle quali l'attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I nuovi principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell'incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, a una pluralità di scenari e all'ampliamento, anche oltre i 5 anni, dell'orizzonte temporale del piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall'attestatore.

Da segnalare che a fine anno è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E/2020 che, nell'ambito della gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa, affronta in uno specifico paragrafo il tema dell'indipendenza e dell'attività dell'attestatore.

L'indipendenza dell'attestatore

Il professionista attestatore è chiamato a svolgere una complessa e articolata attività, al fine di acquisire tutti gli elementi utili a esprimere il proprio giudizio. Una delle prime cautele da assumere è quella di

[2] Una sempre utile integrazione è costituita dai "*Principi di redazione dei piani di risanamento*" approvati dal Cndcec nell'ottobre del 2017, dai Principi di revisione nazionali ed internazionali previsti dagli articolo 11 e 12, D.Lgs. 39/2010 e quelli stabiliti dal Cndcec, riconosciuti dalla Consob, nei limiti in cui essi siano applicabili o funzionali agli scopi dell'attestazione.

farsi rilasciare dall'amministratore unico della società una dichiarazione con l'assunzione di responsabilità per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica e attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione; ciò al fine di garantire la completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute.

I principi di attestazione richiamano l'importanza di evidenziare il possesso delle condizioni prescritte per il professionista asseveratore del piano dall'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. e di conseguenza, delle condizioni previste dall'articolo 28, L.F., come richiamato dall'articolo 161, comma 3, L.F.. Si tratta in particolare della dichiarazione:

a) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;

b) di non sussistenza, in relazione alla sua persona, di condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico, non essendo stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

c) di non sussistenza, in relazione alla sua persona, di situazioni di conflitto di interesse;

d) di non aver prestato negli ultimi 5 anni, né di stare attualmente espletando, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore, né di società a esse collegate né di persone fisiche cui tali società fanno riferimento;

e) di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione cui appartiene, tali da rendere impossibile l'assunzione dell'incarico.

A giudizio di chi scrive, è bene altresì che l'attestatore dichiari che, oltre all'indipendenza sotto il profilo formale, non ricorra alcun elemento sostanziale idoneo a compromettere la propria libertà e serenità di giudizio.

La scelta adottata dal Legislatore di propendere verso soluzioni simil-"privatistiche" della crisi aziendale ha enfatizzato la necessità di adottare adeguati presidi a tutela dei terzi e dei creditori. Proprio in ciò risiede la *ratio* dell'attestazione, che assume la funzione di strumento di garanzia a favore dei terzi e dei creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, volto a consentire che le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti siano ponderate e assunte in base a informazioni corrette, attendibili e sufficientemente complete. Il lavoro dell'attestatore, quindi, è determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano, che devono essere finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, sostanzialmente, al risanamento

dell'impresa. Inoltre, la relazione di attestazione, in esito alle modifiche recate dal D.L. 125/2020, è espressamente indicata (articoli 180 e 182-*bis*, L.F.) come uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 34/E/2020 richiama con forza l'attenzione sul requisito di indipendenza dell'attestatore, rilevando che per quanto concerne i rapporti personali:

> *"è opportuno precisare che devono ritenersi ostativi, oltre a quelli previsti dal suddetto articolo 2399, cod. civ., anche le ulteriori situazioni che presentano con gli stessi profili di sostanziale identità. In tale ambito può, ad esempio, ricomprendersi la sussistenza di rapporti professionali abituali con il consulente dell'imprenditore che ha predisposto il piano. Inoltre, è opportuno sottolineare che, in ragione della centralità del ruolo attribuito al professionista attestatore, l'indipendenza non può essere intesa in senso meramente formale, dovendo, invece, essere assicurata da un punto di vista sostanziale, così da garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza economica dell'attestatore rispetto al debitore. Elementi utili a corroborare la sussistenza di tale ultimo principio possono, tra l'altro, essere concretamente rinvenuti nelle clausole contrattuali che regolano la modalità di determinazione del corrispettivo dovuto per l'esecuzione della prestazione. Ad esempio, appare opportuno che il compenso venga compiutamente determinato al momento dell'accettazione dell'incarico, così come la relativa corresponsione che deve avvenire attraverso una precisa calendarizzazione, articolata, eventualmente, in uno o più acconti cui si aggiunge il saldo finale, e in base allo stato di avanzamento dell'attività."*.

Viene precisato che, di contro, possono essere ritenuti sintomatici dell'assenza di indipendenza eventuali accordi negoziali che subordinano il pagamento del corrispettivo al rilascio di un positivo giudizio di fattibilità del piano, ovvero all'intervenuta omologa da parte del Tribunale: il lavoro di asseverazione si configura come una prestazione di mezzi e non di risultato ed è, pertanto, incompatibile con la presenza di premi di risultato (o "*success fee*") che, per loro natura, incidono negativamente sulla sussistenza delle condizioni di indipendenza.

L'attività dell'attestatore e la veridicità dei dati aziendali

Al fine di delimitare i confini della propria indagine, è bene che l'attestatore evidenzi la *ratio* della relazione richiesta. È utile ribadire che essa consiste nella tutela dei terzi e dei creditori affinché le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

Nei principi di attestazione si ricorda che i destinatari dell'attestazione del professionista nel concordato preventivo devono poter riscontrare:

– la completezza informativa;

– la congruità logica delle argomentazioni svolte;

– la coerenza delle conclusioni con i profili di fatto e segnatamente con la situazione di fatto dell'impresa e del mercato.

Ciò premesso, il contenuto dei giudizi richiesti all'attestatore riguarda:

– la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano a base della proposta concordataria, ai sensi dell'articolo 161, comma 3, L.F.;

– il miglior soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi, e relativi accessori, rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dei novellati articoli 180, comma 4, e 182-*ter*, L.F.

– l'espressione del giudizio di funzionalità del concordato in continuità *ex* articolo 186-*bis*, L.F. mediante continuazione dell'impresa per un periodo limitato di tempo e successiva cessione a terzi, non individuati preventivamente, dell'azienda in esercizio.

Occorre quindi ribadire che il ruolo dell'attestatore non è equiparabile a quello del revisore legale di società e, quindi, ogni citazione, menzione e richiamo ai Principi di revisione nazionali e internazionali o ad altri principi contenuti nella relazione:

> *"costituisce un mero riferimento alle migliori tecniche di revisione ai quali l'attestatore si ispira come strumento metodologico per il lavoro di attestazione".*

Del resto, l'espressione "veridicità" utilizzata nella Legge Fallimentare non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva", quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale[3].

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Relazione nella parte introduttiva, facente riferimento alla situazione aziendale, riporterà le informazioni di carattere generale riguardanti la società. In particolare, è utile che al momento della redazione del piano l'attestatore fornisca dettagli sulle informazioni ricevute e sulle analisi effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:

[3] Così "*Principi di attestazione dei piani di risanamento*", redatti a cura di AIDEA (Accademia italiana di economia aziendale), Fnc (Fondazione nazionale commercialisti), ANDAF (Associazione nazionale direttori amministrativi e FINANZIARI), APRI (Associazione professionisti risanamento imprese) e OCRI (Osservatorio crisi e risanamento delle imprese), edizione 2020, pag. 28.

- analisi della struttura societaria (compagine sociale, organo amministrativo, etc.) e delle eventuali variazioni, comprese eventuali operazioni straordinarie;
- analisi della situazione competitiva (mercato e settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza, punti di criticità; rischi di *business*, etc.);
- cause della crisi (analisi dei bilanci, cause endogene ed esogene della crisi).

L'attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel piano, della documentazione allegata e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il perimetro di controllo ai dati di partenza del piano su cui si fondano le previsioni; deve quindi verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del piano (ovvero sia la "base dati contabile") siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, entro la quale sarà desumibile la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio aziendale.

Per tale tipologia di controllo l'attestatore può determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno, ossia un approccio basato sui controlli o un approccio di sostanza[4].

Le procedure da svolgere non costituiscono infatti una revisione contabile completa, o una revisione limitata in accordo con gli statuiti Principi di revisione e, di conseguenza, non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale posta alla base del piano. Le procedure di revisione che l'attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla base dati contabile sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme.

In definitiva, il compito dell'esperto non è quello di attestare che l'imprenditore abbia tenuto in ordine la contabilità, e nemmeno l'attestazione della veridicità complessiva dei dati contabili che emergono dalle scritture contabili; lo scopo della relazione è quello di attestare la veridicità dei dati in quanto strumentale alla valutazione di fattibilità del piano[5]. In tal senso depongono le considerazioni espresse sul punto nel documento elaborato dal Cndcec - Commissione di studio crisi e risanamento di impresa- denominato *"Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa"* (2009) in merito al perimetro all'interno del quale deve estendersi l'attestazione di veridicità dei dati aziendali[6].

[4] Così Principi di attestazione dei piani di risanamento, *cit.*, edizione 2020, pag. 32, § 4.5.4..
[5] cfr. G. Giannelli, Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano 2008.
[6] Cfr. Cndcec, Commissione di studio crisi e risanamento di impresa, *"Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa"*, 2009, 6.

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 34/E/2020 offre una visione diversa, potremmo dire più rigorosa, prendendo posizione in una materia del tutto diversa da quella fiscale e destando, per tale ragione, anche qualche perplessità negli addetti ai lavori. Se da un lato l'Amministrazione finanziaria attribuisce all'attività dell'attestatore la rilevanza che le è propria, dall'altro invita gli uffici a verificare che siano stati svolti "controlli pregnanti" sulla veridicità dei dati aziendali, tenendo conto dell'adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile che li ha prodotti. Rileva che:

> *"l'eventuale sussistenza, a seconda delle dimensioni dell'impresa, di presidi finalizzati al controllo interno e all'individuazione dei principali rischi aziendali (il control risk, l'inerente risk e il detection risk)[7] può rappresentare un elemento atto a favorire il giudizio circa l'attendibilità dei dati contenuti nel piano oggetto di attestazione. Tale attività richiede un'analisi dei dati contabili dell'azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano".*

Viene poi richiamato il Principio di revisione internazionale *"(Isa Italia) 500 - elementi probatori"*, elaborato dall'Associazione italiana delle società di revisione legale (Assirevi), in base al quale l'attestatore dovrebbe anche verificare il rispetto delle seguenti asserzioni:

– esistenza: verifica che una determinata attività o passività siano esistenti a una certa data;

– diritti e obblighi: appuramento che un'attività o una passività siano di pertinenza dell'azienda a una certa data;

– manifestazione: controllo che un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda abbia avuto luogo nel periodo di riferimento;

– completezza: verifica che non vi siano operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata base informativa;

– valutazione: appuramento che le attività o le passività siano contabilizzate a valori appropriati;

– misurazione: verifica che le operazioni siano correttamente contabilizzate e i costi e i ricavi imputati per competenza;

[7] Con tali termini si intendono, rispettivamente:
a) la possibile inefficacia dei sistemi di controllo atti a individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi;
b) il rischio che, a prescindere dall'affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di analisi presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive del *management*;
c) il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre inesattezze o errori presenti nel saldo di un conto o in una classe di operazioni. L'ambito di applicazione del citato Principio di revisione viene definito nella sua introduzione, ove si precisa che: *«il presente principio di revisione illustra ciò che costituisce un elemento probativo nella revisione contabile del bilancio e tratta della responsabilità del revisore nel definire e svolgere le procedure di revisione per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che gli consentano di trarre conclusioni ragionevoli sulle quali basare il proprio giudizio»*. Considerato che il procedimento di rilascio dell'attestazione è assimilabile, *mutatis mutandis*, a un'attività di revisione avente a oggetto i dati rilevanti per l'attuazione del piano di risanamento o liquidazione, le indicazioni fornite nel citato principio possono rappresentare delle valide coordinate anche per il professionista attestatore.

– presentazione e informativa: verifica che una voce o un'operazione siano evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa.

La "validazione" delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del programma di risanamento o liquidazione, rappresenta una forma di garanzia volta ad attestare che le stesse siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione dell'azienda e della presumibile evoluzione della gestione. Tutte le assunzioni alla base del lavoro di attestazione e, soprattutto, la descrizione dei riscontri effettuati – si legge nella circolare dell'Agenzia delle entrate - dovranno essere pertanto *"puntualmente rinvenibili nella relazione di attestazione"*.

La fattibilità del piano

Per quanto concerne la fattibilità tecnico-finanziaria del piano, un passaggio fondamentale è rappresentato dalla diagnosi delle cause della crisi d'impresa. Infatti, l'attestatore, basandosi sul contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, è chiamato ad accertare, tramite analisi quali-quantitative, che i fattori di criticità siano stati puntualmente individuati e che, data la loro struttura e intensità, sia possibile superarli. Considerato che una corretta diagnosi della crisi è una precondizione necessaria per valutare se la strategia proposta nel piano possa essere efficace, nella relazione di attestazione bisogna poter individuare quali strumenti diagnostici siano stati utilizzati, la completezza del *set* informativo messo a disposizione dell'attestatore e i risultati cui lo stesso è pervenuto.

Con particolare riferimento al tema della fattibilità del piano, riveste importanza la sussistenza di specifiche analisi condotte dell'attestatore sulle principali ipotesi che il debitore pone a fondamento della strategia di risanamento, che devono essere chiaramente evidenziate nel piano medesimo.

In particolare, qualora sia prevista la liquidazione del patrimonio aziendale, dalla relazione dell'attestatore deve potersi evincere l'attendibilità del metodo utilizzato per stimare il valore di realizzo dei cespiti. Inoltre, se il piano fa riferimento a corrispettivi di cessione concordati con terzi acquirenti, dalla stessa relazione deve risultare che l'imprenditore ha compiutamente documentato lo svolgimento delle trattative. Per quanto concerne, invece, i piani che prevedono la continuazione dell'attività di impresa, occorre verificare che l'action plan predisposto dal management aziendale specifichi le condizioni necessarie per la sua attuazione. A tal fine, la relazione di attestazione deve confermare che i meccanismi causali posti a fondamento dell'action plan siano idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati, suffragandone la coerenza interna ed esterna[8]. Particolare attenzione deve essere

[8] Con la locuzione "coerenza interna" ci si riferisce alla compatibilità tra le previsioni contenute nel piano e i risultati storicamente conseguiti dall'impresa. Invece, la "coerenza esterna" presuppone che le ipotesi relative alle variazioni del contesto economico in cui opera l'impresa siano suffragabili con dati provenienti da fonti esterne e attendibili (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, primarie società di

posta a quelle situazioni nelle quali i risultati prospettati siano migliori di quelli storicamente conseguiti dall'impresa, ovvero superiori rispetto a quelli che sono previsti per il mercato di riferimento.

A tali fini, può essere utile valutare l'avvenuta elaborazione di eventuali indicatori e quozienti economici, patrimoniali e finanziari, atti a corroborare le valutazioni qualitative, attraverso una rappresentazione diretta e riscontrabile degli elementi di disequilibrio maggiormente significativi. Ad esempio, analisi supportate dai valori della leva operativa e di quella finanziaria, dagli indici di struttura, di rotazione del magazzino e dell'attivo, dalla valutazione dei tempi medi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti, che possono fornire evidenza delle criticità relative alla gestione della tesoreria aziendale.

Una notazione finale merita l'emergenza epidemiologica in atto, le pesanti conseguenze della stessa sull'economia e le difficili previsioni sui tempi della ripresa e sulla possibilità di rimanere sul mercato di molte imprese. All'attestatore è richiesto di verificare quanto lo specifico settore di appartenenza dell'azienda sia sensibile alla crisi in atto e ipotizzare i diversi scenari possibili, indicando gli indicatori chiave di performance che consentano di intercettare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto al Piano così da adottare gli accorgimenti del caso.

consulenza etc.) accuratamente illustrate nel piano, dall'altra, che l'impresa possa ragionevolmente conseguirle, alla luce delle sue specifiche caratteristiche, di futuri mutamenti del contesto competitivo in cui opera, ovvero di altri eventi altamente probabili.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

La revoca anticipata, senza giusta causa, dell'amministratore di una Spa

di Alessandro Biasioli – avvocato

In materia societaria la giusta causa di revoca dell'amministratore si sostanzia nella contestazione di un fatto idoneo a incidere sul pactum fiduciae che sorregge il mandato conferito dalla società al suo amministratore. Il fatto integrante la giusta causa, dunque, affinché sia idonea a incidere sul rapporto fiduciario, deve inserire direttamente la sfera dell'amministratore revocato e la giusta causa va illustrata in assemblea, enunciata esplicitamente a verbale e la deliberazione di revoca deve esporre le ragioni che la giustificano.
Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza n. 21495/2020, ha precisato che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, indipendentemente che queste siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica e, dunque, compromettono il c.d. rapporto fiduciario. Non sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del CdA, da risolversi all'interno di tale organo collegiale, essendo dunque necessario che sia compromesso il citato rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza.
La Cassazione ribadisce che le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, cod. civ. devono essere specificamente precisate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

Premessa

Come noto l'articolo 2383, cod. civ. prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa.

Al riguardo, la Cassazione, con la recente sentenza n. 21495/2020, di cui *infra*, ha precisato che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, indipendentemente che queste siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica e, dunque, compromettono il c.d. rapporto fiduciario. Non sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti

rientranti nella normale dialettica del CdA, da risolversi all'interno di tale organo collegiale, essendo dunque necessario che sia compromesso il citato rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza.

La Cassazione osserva che le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, cod. civ. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

Articolo 2383, cod. civ. – Nomina e revoca degli amministratori
"La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. *Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.* *Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.* *Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro Imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.* *Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al comma 4, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".*

Grava poi, *ex* articolo 2697, cod. civ., sulla società l'onere di dimostrare in giudizio la sussistenza di una giusta causa di revoca, quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

Il caso in esame

La Corte d'Appello di Brescia, con propria sentenza dell'anno 2016 - in una controversia promossa da Tizio nei confronti della Alfa Spa al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati al primo con la revoca, ritenuta senza giusta causa, dalla carica di Presidente del Consiglio di sorveglianza della società convenuta – ha confermato la decisione di primo grado, assunta con ordinanza *ex* articolo 702-*bis*, c.p.c., ritenendo la revoca priva di giusta causa, in difetto di enunciazione nell'ordine del giorno delle ragioni della revoca originariamente prevista in assemblea, non essendo ammissibile la revoca degli amministratori di società quotate per motivi politici, e non costituendo fondamento per la giusta causa i fatti enunciati da parte convenuta.

La Alfa Spa veniva condannata al risarcimento dei danni.

I giudici d'appello hanno sostenuto che i c.d. gravi fatti verificatisi nel corso dell'assemblea in questione (ossia la decisione del Presidente di escludere dal voto i Comuni di Brescia e di Milano, soci di maggioranza, poi riammessi con un provvedimento cautelare d'urgenza), come anche le ragioni ulteriori allegate in sede assembleare (il venir meno del rapporto fiduciario o la mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza) non erano stati adeguatamente descritti nel corso della discussione sulla revoca (tanto che altri membri del Consiglio di Sorveglianza avevano chiesto nel corso dell'assemblea spiegazioni e integrazioni), cosicché, sebbene astrattamente indicativi della rottura del rapporto fiduciario tra il Presidente e i 2 Comuni, soci di maggioranza, non potevano essere esaminati dalla Corte di merito per mancanza di chiarezza sulle ragioni poste a base della revoca di Tizio e degli altri membri.

Avverso la suddetta pronuncia, la Alfa Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi:

1. con il primo motivo, la Alfa Spa ha lamentato:

> *"... la nullità della sentenza, ex articolo 360, c.p.c., n. 4, per motivazione contraddittoria in violazione dell'articolo 132, c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 111, Costituzione, comma 6, per avere la Corte di merito, da un lato, ritenuto che i fatti gravi verificatisi nel corso dell'assemblea del (omissis), oggetto di una delibazione sommaria da parte del Tribunale in sede di ricorso d'urgenza ex articolo 700, c.p.c., potevano essere indicativi della rottura del pactum fiduciae tra il Presidente e i soci di maggioranza e, dall'altro lato, affermato che tali fatti non erano stati "esplicitati e affrontati" nel corso della discussione in assemblea sulla revoca, pur avendo dato atto che il Dott. (omissis), delegato dal Comune di Brescia, e il Dott. (omissis) avevano svolto interventi spiegando le ragioni della richiesta di revoca...";*

2. con il secondo motivo, la medesima ricorrente ha denunciato:

> *"... la nullità della sentenza, ex articolo 360, c.p.c., n. 4, per violazione dell'articolo 2909, cod. civ. e articolo 324, c.p.c., sul giudicato interno, avendo la Corte d'Appello confutato quanto accertato dal Tribunale in ordine alla effettiva compiuta deduzione e trattazione, nel corso dell'assemblea del 3 giugno 2009, dei fatti accaduti il (omissis) e nei giorni successivi (ritenuti tuttavia non integranti una giusta causa di revoca), fondanti la revoca, basando invece la decisione sul presupposto dell'inesistenza dell'indicazione di qualsivoglia causa di revoca nell'assemblea del 3 giugno 2009 ...".*

Tizio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, lamentando:

> *"... la violazione all'articolo 360, c.p.c., n. 5 in relazione agli articoli 2383, 2389 e 1226, cod. civ., nella parte in cui la Corte di merito ha escluso il diritto del (omissis) al pieno risarcimento del danno, in quanto lo stesso avrebbe beneficiato della possibilità di trovare altri incarichi sostitutivi, laddove "molti degli incarichi" erano stati assunti dal (omissis) in data antecedente alla revoca subita ...".*

Entrambe le censure sono state dichiarate infondate.

Il primo motivo

Per quanto concerna la prima censura, gli Ermellini hanno richiamato una pronuncia a Sezioni Unite, ove è stato precisato che:

> *"La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture"* (Cassazione n. 22232/2016).

Nel rammentare il combinato disposto dell'articolo 2383, cod. civ. – che prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa – la Corte ha evidenziato anche che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o meno dall'amministratore, che pregiudichino l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, e compromettano rapporto fiduciario.

Tale orientamento è stato più volte ribadito negli anni: Cassazione n. 3768/1985; n. 11801/1998; n. 15322/2004; n. 16526/2005; n. 7425/2012; n. 23381/2013; n. 7475/2017 e n. 2037/2018.

Al fine, dunque, di legittimare la giusta causa nella revoca, non sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del CdA. Al contrario, è necessario che sia compromesso il rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza, tali da pregiudicare il *pactum fiduciae*.

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'articolo 2383, cod. civ., comma 3, devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

Nel caso specifico, prosegue la Suprema Corte:

> *"... relativamente poi alle Spa partecipate da ente locale, le Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione n. 1237/2015) hanno precisato che "la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'articolo 2449, cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non jure impedi', compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore*

> *della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui al D.L. 95/2012, articolo 4, comma 13, convertito in L. 135/2012. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'articolo 2383, cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'articolo 2449, cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica…".*

Posto quanto sopra, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non sia affetta da motivazione del tutto illogica, incoerente e quindi apparente, avendo, i giudici di merito, compiutamente argomentato che anche le spiegazioni emerse nel corso della discussione nell'assemblea dei soci non erano state adeguatamente e sufficientemente descritte, con chiarezza, costituendo, viceversa, mere affermazioni di principio. Si legge, in conclusione, che:

> *"… la motivazione non risulta contraddittoria, in quanto in riferimento alla rottura del pactum fiduciae la Corte di merito ha solo detto che i fatti descritti avrebbero potuto essere indicativi della rottura, ma, nello specifico, in ogni caso, era mancata una chiara esplicitazione delle ragioni della revoca …".*

Il secondo motivo

Anche la seconda censura è stata considerata infondata.

Secondo la Corte non risulta violato il giudicato interno in quanto sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno ritenuto, accogliendo la domanda di Tizio, mancante una giusta causa di revoca. La Corte d'Appello ha rilevato che non era stata efficacemente censurata dall'appellante la statuizione del Tribunale in ordine alla illegittimità di una revoca degli amministratori di società quotate in borsa per motivi latamente politici (il cambio di maggioranza politica nel governo dell'ente pubblico socio), in difetto di circostanza oggettive che comprovassero la paralisi organizzativa della società.

In ogni caso, anche volendo ritenere che il Tribunale avesse sostenuto che i fatti accaduti nel corso dell'assemblea e nei giorni successivi fossero stati dedotti e trattati, non si trattava di una statuizione costituente giudicato interno ma di una mera argomentazione. A tal proposito, la sentenza della Cassazione n. 4732/2012 aveva precisato che:

> *"… costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità e autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un*

> *presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione …".*

Il ricorso incidentale

L'unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente incidentale si limita a lamentare, sul *quantum* liquidato dalla Corte di merito a titolo risarcitorio per la revoca dell'incarico di presidente del Consiglio di sorveglianza senza giusta causa, che molti degli altri incarichi sarebbero stati assunti dal medesimo in data antecedente alla revoca subita e non avrebbero comportato alcun compenso, facendo tuttavia solo un generico richiamo al contenuto di documenti prodotti nel giudizio di merito.

La Corte, dunque, ha respinto entrambi i ricorsi, sia quello principale sia quello incidentale.

Il principio di diritto

Nelle Spa, gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci per un periodo massimo di 3 esercizi, rinnovabile per analogo periodo, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Sono, comunque, revocabili dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, quindi la prosecuzione o meno del rapporto e rimessa alla volontà del titolare dell'interesse. Si tratta, in buona sostanza, di un diritto potestativo che la società può esercitare a sua discrezione senza che sia richiesto il rispetto di alcun preavviso.

La revoca di uno o più membri dell'organo amministrativo delle società di capitali è una causa di cessazione prematura del rapporto tra amministratore e società. La revoca può essere unilateralmente deliberata, in ogni tempo, dall'assemblea, senza che sia riconosciuto all'amministratore revocando alcun potere di opporsi alla decisione, a tutela del preminente interesse della società.

La delibera di revoca ha efficacia immediata e con la sua adozione viene meno ogni potere degli amministratori e l'assemblea deve provvedere alla loro sostituzione. Ogni amministratore revocato, poi, può agire in giudizio individualmente contro la delibera di revoca, facendone valere la nullità o chiedendone l'annullamento con i modi e le forme di cui all'articolo 2377, cod. civ..

Articolo 2377, cod. civ. – Annullabilità delle deliberazioni
"Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. *Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.*

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:

1. per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2. per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel Registro Imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del Registro Imprese, entro 90 giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci e obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita".

Tale impugnazione, *ex* articolo 2378, cod. civ., deve essere proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo in cui la società ha la sede e l'impugnante può chiedere eventualmente, in via cautelare, la sospensione della delibera impugnata.

Articolo 2378, cod. civ. – Procedimento d'impugnazione

"L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal comma 3 dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, c.p.c., qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del Tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro 15 giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte e ivi comprese le domande proposte ai sensi del comma 4 dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel comma 6 dell'articolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel Registro Imprese.

La giusta causa di revoca

In questo quadro si inserisce il principio di cui all'esaminata sentenza n. 21495/2020.

Nelle società di capitali, infatti, la giusta causa non si configura quale elemento necessario per la validità e l'efficacia della delibera di revoca ma quale condizione per esonerare la società dalle conseguenze risarcitorie di una revoca immotivata.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni parametrati, generalmente, all'entità degli emolumenti che gli sarebbero spettati ove avesse potuto proseguire nell'incarico sino al termine di scadenza fisiologico del suo mandato e, quindi, sulla base del periodo di durata in carica che residua alla data di revoca, sempre che non vi abbia preventivamente rinunciato o che non vi sia una clausola statutaria che escluda il risarcimento.

Peraltro, occorre osservare che, in alcune occasioni, per la quantificazione del danno, sono stati applicati parametri equitativi a favore della società, che tenessero conto dei vantaggi in capo all'amministratore in termini di risparmio di spese e di energie lavorative con riferimento al periodo differenziale.

In ogni caso, in base al principio generale sancito dall'articolo 2697, cod. civ., l'onere della prova del danno subìto incombe sull'amministratore. Per evitare di dover fornire tale prova e al fine di predeterminare l'importo dovuto in caso di revoca senza giusta causa, nella prassi si è spesso verificata l'introduzione di clausole penali *ad hoc* nell'ambito di patti parasociali, ove gli amministratori siano anche soci o, ove non lo siano, all'interno di *management agreements* o *side letters*.

Casistica di giusta causa

Si evidenzia, in conclusione, come la giusta causa della revoca possa consistere in elementi di natura soggettiva, quali inadempimenti dolosi o colposi, od oggettiva, quali situazioni estranee alla persona

dell'amministratore che, dunque, non integrano gli estremi di un inadempimento e di una responsabilità di quest'ultimo, pur potendo, in ogni caso, compromettere la base fiduciaria.

Come sopra precisato, l'articolo 2383, cod. civ., esige situazioni sopravvenute che minino il c.d. *pactum fiduciae*, tra l'amministratore e la società, in modo da poter affermare che siano venuti meno, in capo allo stesso amministratore, i requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza professionale.

Questi, in conclusione, alcuni casi pratici di revoca, con fondamento giurisprudenziale:

- Cassazione, sentenza n. 8221/2012:

> *"Anche prima della riforma del diritto societario approvata col D.Lgs. 6/2003 – che ha introdotto l'articolo 2380-bis, cod. civ., secondo il quale la gestione dell'impresa sociale spetta "esclusivamente" agli amministratori - vigeva, nella Spa, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile "ratione temporis", costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore di una società per azioni, agli effetti dell'articolo 2383, comma 3, cod. civ., la sua adesione a un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione)."*

- Tribunale Bologna, sentenza 13 settembre 2010:

> *"Costituisce comportamento legittimante la revoca dell'amministratore per giusta causa da parte dell'assemblea dei soci, quello posto in essere dal presidente del Consiglio di Amministrazione consistito nel promuovere e gestire un rapporto contrattuale con altra società (nella specie riferibile al coniuge in regime di comunione dei beni) operando fondamentalmente nell'interesse di quest'ultima, prospettando al c.d.a. l'esigenza di una collaborazione esterna senza fornire una compiuta analisi dei costi e senza verificare adeguatamente la possibilità di far fronte in altro alla medesima esigenza posta a base del rapporto contrattuale; nel creare una società ad hoc, ponendovi quale legale rappresentante un familiare (nella specie il coniuge) totalmente sprovvisto di pregresse esperienze e competenze nel settore e facendo figurare nella compagine sociale un soggetto in possesso di notevole esperienza nel campo dei prodotti trattati, al presumibile scopo di indurre gli altri soci a fare affidamento nella nuova società, dalla quale, tuttavia, questi fuoriusciva quasi immediatamente; nel rinnovare il contratto nonostante l'andamento negativo e deludente della collaborazione, prevedendo addirittura condizioni migliorative per la società amministrata rispetto al precedente accordo, senza richiedere la preventiva approvazione del c.d.a.; nel consentire l'addebito alla società amministrata di costi sostenuti dall'altra società, in difformità rispetto a quanto previsto in contratto. Il descritto comportamento evidenzia, invero, un palese conflitto di interessi tra amministratore e società amministrata, certamente non escluso dalla semplice e meramente formale astensione dalla votazione del c.d.a. in sede di*

approvazione dell'originario contratto (come nella specie), pertanto idoneo, stante la dannosità della scelta gestionale compiuta e anche indipendentemente dalla sua illegittimità, conseguente all'essere stata essa operata in violazione di precisi canoni generali e specifici di comportamento, a minare irreparabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra di essi, non consentendone neppure in via provvisoria la prosecuzione."

- Cassazione, sentenza n. 27512/2008:

"In materia di società di capitali, la revoca degli amministratori - che può dar luogo al risarcimento del danno ove avvenuta senza giusta causa - non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione; in questo caso si verifica, infatti, una doppia caducazione: quella della precedente delibera, con la quale era previsto un più ampio numero di consiglieri, e quella degli amministratori in esubero rispetto al numero originariamente stabilito, la cui permanenza risulta incompatibile con il contenuto delle nuove decisioni assembleari."

- Cassazione, sentenza n. 16526/2005:

"La giusta causa della revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un quid pluris rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum) ossia esige situazioni sopravvenute, provocate o meno dall'amministratore stesso, che minino il pactum fiduciae elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione. Tali fatti, di regola sopravvenuti alla costituzione del rapporto di amministrazione, operano all'esterno sulle vicende negoziali dello stesso, incidendo sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti. Occorre, peraltro, che gli elementi intrinseci sopravvenuti incidano sull'apporto effettivo che il socio può concretamente attendersi dall'amministratore, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno in capo allo stesso quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società."

- Cassazione, sentenza n. 6526/2002:

"La nomina, in seno a una società di capitali, di un Consiglio di Amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest'ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile - dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso - una continuità

soggettiva nell'attività gestoria qualora all'organo monocratico si sostituisca l'organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, cod. civ.".

Alle fattispecie esaminate, si aggiunge, infine, una giusta causa di natura codicistica, integrata dalla violazione del divieto di concorrenza da parte dell'amministratore, *ex* articolo 2390, cod. civ..

Articolo 2390, cod. civ. – Divieto di concorrenza
"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. *Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni".*

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2021

La società semplice come *holding* di famiglia

di Luigi Scappini – dottore commercialista

La società semplice da sempre rappresenta la forma societaria prescelta per l'esercizio dell'agricoltura in forma congiunta in ragione del noto divieto di esercizio di attività commerciali; tuttavia, in ragione dell'assenza di particolari formalismi in sede costitutiva, nonché della teorica assenza di obbligo di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili nonché, da ultimo, dei vantaggi in sede di recesso tipico, essa può rappresentare una valida alternativa in sede di creazione di una holding di famiglia.

Ancora prima di andare a evidenziare le peculiarità, da un punto di vista civilistico, della società semplice, dirimente è stabilire se questa forma societaria sia idonea a svolgere il ruolo di società *holding*.

Il dato civilistico non offre una definizione compiuta di quali possano essere le attività esercitabili tramite la società semplice, per cui è necessario ragionare in negativo.

Ai sensi dell'articolo 2249, comma 1, cod. civ.:

> *"Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo";*

il successivo comma 2 stabilisce che:

> *"Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo".*

Dal combinato disposti dei 2 succitati commi si evince che alle società semplici è inibito l'esercizio di un'attività commerciale, ragion per cui, ad esempio, tale forma societaria è ampiamente utilizzata per l'esercizio delle attività in agricoltura.

La domanda cui bisogna rispondere, allora, è se alla società semplice, alla luce del dato civilistico così tracciato, è concesso esercitare un'attività di mero godimento quale può essere quella consistente nella gestione di patrimoni immobiliari e/o mobiliari.

Ammissibilità della società semplice di mero godimento

Preso atto che alla società semplice è inibita la possibilità di svolgere un'attività commerciale, è necessario indagare quale è il limite che non può essere superato quando si abbia riguardo ad attività di godimento di investimenti partecipativi in imprese commerciali.

In passato, infatti, era ampiamente dibattuto se la società semplice potesse in concreto svolgere una mera attività di godimento di beni sia immobiliari sia mobiliari[37].

In particolare, a supporto della tesi negativista veniva portato lo stesso codice civile, in quanto, ad esempio, il mero godimento, non potendo essere considerato quale attività economica, non poteva essere svolto tramite una società per effetto del disposto di cui all'articolo 2247, cod. civ., ai sensi del quale "*Con il contratto di società 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*"; tant'è vero che il mero godimento troverebbe quale strumento civilistico idoneo proprio la semplice "comunione".

A dissipare i dubbi è poi intervenuta la L. 208/2015, in particolare l'articolo 1, commi 115-120, con cui il Legislatore ha agevolato la trasformazione delle società commerciali in società semplici, con l'intento di sterilizzare o per lo meno attutire l'effetto della disciplina delle c.d. società di comodo, il tutto in attesa della annunciata (e mai arrivata) riforma.

In questo modo, se con una norma di legge viene ammessa la possibilità di trasformare una società commerciale di mero godimento in una società semplice di mero godimento, in ragione di un principio di parità di trattamento, deve ritenersi allora altrettanto ammessa la diretta costituzione di una *NewCo* in forma società semplice di mero godimento[38].

In altri termini, in dottrina è stato evidenziato come:

> *"La società semplice di mero godimento si inserisce, dunque, in posizione intermedia tra le società commerciali e la comunione di godimento e, al riguardo, è stato osservato che, al fine di evitare che l'attività svolta dalla società semplice possa qualificarsi come attività commerciale ex articolo 2195, cod. civ., occorre che l'organizzazione apprestata ai fini della gestione sia modesta, tale da non convertirsi in "servizio""*[39].

Sdoganata quindi la possibilità di utilizzare la società semplice quale strumento di godimento dei beni mobiliari e immobiliari in forma societaria, il passo successivo è quello di rivolgere l'attenzione a un

[37] Per un'analisi completa del dibattito si rimanda a G. Baralis Studio n. 73-2016/I "*L'"eretica" società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni*".
[38] In tal senso vedasi A. Busani "*Si alle società semplici "cassaforte"*" in Il Sole 24 ore del 22 dicembre 2016.
[39] M. Piazza, P. Di Felice, A. Accinni e S. Sciumé "*La società semplice: profili fiscali, civilistici e di amministrazione*" in Strumenti Finanziari e Fiscalità, n. 37/2018, pag. 38.

ulteriore aspetto: ci riferiamo alla possibilità, nemmeno troppo remota, di riqualificazione della società quale imprenditore, ben potendo tale circostanza, a giudizio anche della giurisprudenza di legittimità, manifestarsi e rinvenirsi anche semplicemente nel compimento di una sola operazione[40].

Tale problematica, del resto, è evidente anche nel comparto delle persone fisiche ove spesso, sia la giurisprudenza sia la prassi dell'Agenzia delle entrate, ha ricondotto anche solo singole operazioni immobiliari nell'ambito dell'imprenditorialità[41].

Occorre prestare attenzione al fatto che tali conclusioni si rendono applicabili anche nel caso della gestione di valori mobiliari in quanto, come affermato dalla prassi dell'Agenzia delle entrate – per tutte, si veda la risoluzione n. 204/E/2002:

> *"Sulla base del menzionato principio (la possibilità che la qualifica di imprenditore si determini anche in ragione di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta ndA), la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini soltanto un proprio capitale per fini produttivi, non essendo necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia a oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, in quanto quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari. Inoltre, è del tutto irrilevante che l'esercizio dell'impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche la realizzazione di un unico affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici."*[42].

Ecco che allora diventa importante non dimenticare che la gestione di un patrimonio immobiliare o mobiliare, come lo è anche solo la detenzione di partecipazioni in società commerciali, non venga riqualificata in attività di impresa con conseguente impossibilità di esercizio della stessa tramite la costituzione e conduzione di una società semplice.

Ciò tenuto presente, e proseguendo nella nostra disamina volta ad approfondire le condizioni di impiego della società semplice come forma di detenzione e gestione di partecipazioni, e quindi l'utilizzo della società semplice quale tipica *holding* di famiglia, diviene necessario indagare il pensiero dell'Agenzia delle entrate che in passato ha affrontato la tematica con riferimento agli enti non commerciali. Con la risoluzione n. 83/E/2005, l'Agenzia delle entrate rispose in merito alla possibilità che una Onlus potesse detenere partecipazioni in società di capitali.

[40] Cassazione, sentenza n. 8193/1997.
[41] Per una disamina esaustiva si rimanda a S. Cerato "*Le operazioni immobiliari poste in essere dalle persone fisiche: quando ricorre l'attività di impresa*" in La circolare tributaria n. 49/2019.
[42] Successivamente, in senso conforme le risoluzioni n. 273/E/2002 e n. 286/E/2007.

L'Agenzia delle entrate, nella citata risposta, aprì a tale possibilità a condizione, tuttavia, che:

> *"il possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti societari, in considerazione dell'entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali".*

Al contrario, nel caso la detenzione delle partecipazioni sia qualificabile non più come mera detenzione di partecipazioni ma sia rinvenibile un'attività di coordinamento e direzione della/e società partecipata/e, con l'esercizio di un'influenza dominante e perciò incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, l'attività sarebbe altrimenti preclusa.

E quand'è che a parere dell'Agenzia delle entrate è rinvenibile tale gestione "attiva" delle partecipazioni? La risposta dell'Amministrazione è che:

> *"Tale circostanza ricorre verosimilmente qualora l'organizzazione detenga una partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un'ordinaria controllante",* non rilevando, a tal fine, *"il fatto che l'oggetto della società partecipata sia lo svolgimento di attività analoghe a quelle istituzionali dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che detiene la partecipazione".*

È perciò necessario comprendere appieno, proprio per evitare di incorrervi, quando si verifica un'attività di direzione e coordinamento che può essere riferita anche alla presenza al vertice di una società semplice.

L'articolo 2497-*sexies*, cod. civ., afferma che:

> *"si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359".*

La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 15346/2016, rinviene il requisito nel caso in cui l'attività non si limiti all'esercitare i poteri concessi dallo stesso codice civile e atto costitutivo al socio, ma si sostanzi in un'ingerenza qualificata nella gestione della società partecipata che di fatto esprima un controllo sostanziale sulle scelte gestionali e operative.

L'amministrazione della società semplice

In ragione di quanto detto e quindi delineate le condizioni a cui la società semplice può assumere la funzione di società *holding*, particolare attenzione dovrà poi essere posta alla regolamentazione dei

poteri di amministrazione della società; infatti, uno dei vantaggi della scelta di questo veicolo societario (la società semplice) risiede proprio nella malleabilità della regolamentazione e quindi della sua stessa *governance*.

Come noto, il potere di amministrazione consiste nel potere di gestire l'impresa collettiva e riguarda, in particolare, l'attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

In assenza di specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, l'attribuzione di tali poteri è regolata dal modello "legale" che dunque, in tale materia, assume una posizione suppletiva rispetto al modello "convenzionale".

Secondo il modello "legale" ogni socio illimitatamente responsabile (nelle Snc, ciascun socio; ovvero negli altri tipi di società di persone, i soci che non godono di limitazioni pattizie o legali in ordine alla responsabilità per le obbligazioni sociali) è amministratore della società (articolo 2257, cod. civ.).

Vediamo quindi come l'amministrazione della società semplice può atteggiarsi nel suo oscillare fra il modello "legale" e quello "convenzionale".

Amministrazione disgiuntiva

Nel caso in cui il contratto sociale nulla disponga, ciascun socio (con riferimento a tutti i soci o ad alcuni di essi, a seconda delle previste limitazioni in ordine al potere di amministrazione) è investito del potere di amministrare la società "disgiuntamente" dagli altri soci.

A ogni socio (amministratore), pertanto, spetta l'iniziativa di compiere, in modo autonomo, qualunque atto od operazione che rientri nell'oggetto sociale, indipendentemente dal consenso degli altri soci amministratori o di una loro preventiva informazione in ordine alle operazioni progettate.

Tale potere individuale del singolo socio amministratore trova un'attenuazione nel diritto di opposizione degli altri soci amministratori, in ordine all'operazione da compiersi, purché tale diritto sia esercitato prima che l'operazione stessa venga compiuta.

Se l'affare è già concluso, è impossibile impedirne l'esecuzione, dal momento che l'obbligazione è validamente sorta a carico della società. Tuttavia, se l'operazione si compone di più fasi o se vi sono dei negozi non ancora conclusi, è possibile opporsi agli stessi, al fine di evitare un maggior danno alla società.

L'opposizione arresta l'iniziativa del singolo amministratore e rimette ogni decisione sulla fondatezza dell'opposizione alla maggioranza dei soci (amministratori e non), la quale è calcolata, non per teste, ma secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (articolo 2257, comma 3, cod. civ.).

Tale decisione ha per oggetto la fondatezza o meno dell'opposizione, e non il compimento dell'atto contrastato. L'operazione contestata non diventa pertanto di competenza della collettività dei soci, non assumendo, quest'ultima, alcun potere di amministrazione.

Il socio amministratore che, nonostante l'opposizione, compie ugualmente l'operazione, è responsabile nei rapporti interni nei confronti degli altri soci, salva l'eventuale ratifica da parte di questi ultimi. Inoltre, l'operazione è efficace nei confronti dei terzi inconsapevoli dell'intervenuta opposizione.

Se l'opposizione è accolta, l'amministratore deve astenersi dal compiere o dal proseguire l'operazione contestata; se, invece, è rigettata, l'amministratore è libero di scegliere se compierla o meno.

Il modello dell'amministrazione disgiuntiva offre l'indubbio vantaggio di decisioni rapide, ma non è totalmente privo di lati negativi, visto che il singolo amministratore può porre in essere operazioni svantaggiose per la società e all'insaputa degli altri soci amministratori.

Amministrazione congiuntiva

L'atto costitutivo, o una sua successiva modifica, può prevedere e disciplinare un diverso modello di amministrazione, quello dell'amministrazione congiuntiva; in mancanza, troverà applicazione il modello legale dell'amministrazione disgiuntiva.

Amministrazione congiuntiva all'unanimità

In tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (articolo 2258, comma 1, cod. civ.).

Gli amministratori possono prestare il consenso in qualsiasi forma, anche tacitamente. Non si ammette, però, un consenso preventivo e generale riguardante une serie indeterminata di operazioni.

Il rifiuto del consenso impedisce il compimento dell'atto di amministrazione. Parte della dottrina ritiene che tale rifiuto debba essere motivato in quanto, nel caso in cui la società subisca delle perdite o debba concludere successivamente un affare meno conveniente, rispetto a quello inizialmente prospettato, l'amministratore che ha irragionevolmente rifiutato il consenso potrà essere chiamato a rispondere dei danni cagionati alla società.

Amministrazione congiuntiva a maggioranza

L'atto costitutivo può, tuttavia, prevedere che "*per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza*" calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (articolo 2258, comma 2, cod. civ.).

Se i soci scelgono l'amministrazione congiuntiva, senza null'altro specificare, la regola è quella dell'unanimità, in quanto l'introduzione del principio maggioritario deve essere specificamente prevista.
Se l'amministratore compie uno o più atti senza il consenso di tutti gli altri amministratori o della maggioranza degli stessi, tali atti sono annullabili, ma la società può anche decidere di ratificarli.
Nell'amministrazione congiuntiva il singolo socio amministratore non può compiere da solo alcun atto, salvo che si tratti di atti urgenti (articolo 2258, comma 3, cod. civ.), intendendosi con tale espressione gli atti necessari a evitare un danno o un pregiudizio alla società, indipendentemente dalla sua gravità, oppure quelli che non consentano una preventiva consultazione degli altri amministratori.
Se un amministratore pone in essere un atto che reputa urgente, ma che si riveli successivamente privo dei suddetti requisiti, l'atto è efficace nei confronti della società e dei terzi, a meno che la società riesca a provare che questi ultimi, oltre a sapere che l'atto era stato compiuto da un amministratore senza il consenso degli altri, nonostante il regime di amministrazione congiuntiva, erano anche consapevoli della mancanza dei presupposti per compiere l'atto urgente.
Si tenga, infine, presente che amministrazione disgiuntiva e amministrazione congiuntiva possono essere fra loro variamente combinate. Così, per certe operazioni può essere prevista l'amministrazione congiuntiva, per altre quella congiuntiva a maggioranza, per altre ancora l'atto costitutivo può richiedere il consenso di tutti gli amministratori.
L'atto costitutivo può prevedere la delega a soci non amministratori come pure a terzi di alcune attribuzioni proprie degli amministratori, il che non significa far amministrare la società a una persona che non sia anche socia ma, più semplicemente, delegare una parte dei propri poteri/doveri (meglio definirle "attribuzioni"), per atti precisamente individuati o per una serie continua di essi. In questo caso gli amministratori deleganti conservano comunque il potere di controllare l'operato del delegato con facoltà di revocargli in qualsiasi tempo la delega, ed eventualmente di sostituirsi a lui nel compimento dell'attività delegata, rimanendo responsabili nei confronti della società e dei terzi per l'operato del delegato; nei confronti del quale, semmai, si potrà far valere, in seconda battuta, la sua responsabilità contrattuale.

NEWS
Euroconference
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Il quotidiano telematico di Euroconference
diretto da **Sergio Pellegrino** e **Giovanni Valcarenghi**

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA

IscriviTi alla mailing list e
rimani informato su tutte le news
www.ecnews.it

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Marco Bozzola
Giancarlo De Marchi
Fabio Landuzzi

COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE
Sergio Pellegrino
Alberto Tartarini
Lorenzo Salvatore
Luigi Scappini
Andrea Soprani
Valcarenghi Giovanni

REDAZIONE
Milena Martini e Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2021
Euro 165,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:
http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1636 del 20 gennaio 2001

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-960X

Per i contenuti di "Bilancio, vigilanza e controlli" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.